




## AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA

### PROGETTO DI PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA

#### PARERE REGIONALE SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Legge 18 maggio 1989, n. 183  
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
L. R. 18 Aprile 1995 n.29



Il presente parere regionale è stato elaborato, con la supervisione del Segretario all'Ambiente e Territorio, Ing. Roberto Casarin, dalla Direzione Difesa del Suolo.

Coordinamento delle attività  
Ing. Luigi Fortunato

Direzione Tecnica  
Ing. Marco Puiatti

Redazione  
Ing. Adriana Boccardo  
Geom. Alberto Massaro  
Arch. Daniele Piccolo

Collaborazioni  
Dott. Palmiro De Marco  
Dott.ssa Patrizia Pedersini

# Relazione



## 1. PREMESSA

Il 26.11.2002 l'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza ha adottato con deliberazione del Comitato di bacino n. 1/2002 il *Progetto di Piano stralcio di Assetto Idrogeologico* (Progetto di PAI) ai sensi della Legge 3 agosto 1998, n°267 e successive modificazioni. Lo strumento di programmazione è stato quindi pubblicato sul BUR della Regione del Veneto n. 103 del 31.10.2003 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2003.

Il presente documento rappresenta la proposte di Parere, avanzata sul progetto di piano dalla Giunta Regionale, a seguito dell'esame delle osservazioni presentate dai diversi soggetti interessati da un lato e delle considerazioni maturate in seno alla Amministrazione stessa dall'altro, da presentare al dibattito in sede di Conferenze Programmatiche e quindi al Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva del Piano stesso.

Il progetto di piano è sostanzialmente composto da tre elaborati:

1. la *relazione generale*, che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta un quadro riepilogativo degli interventi di difesa con i relativi costi determinati in via parametrica;
2. le *norme tecniche di attuazione*, che regolamentano l'uso del territorio e forniscono indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale;
3. la *cartografia* che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità nonché le aree a rischio secondo le definizioni fornite dalla normativa vigente (D.P.C.M. 29 settembre 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180").

Il PAI costituisce un importante tassello del complesso processo di pianificazione della difesa del suolo, e mira ad assicurare la difesa del territorio dai dissesti e dai fenomeni di degrado di tipo idrogeologico individuando modelli di sviluppo socio-economici compatibili con l'assetto territoriale e con il regime idraulico dei corsi d'acqua appartenenti al bacino considerato.

Queste finalità sono perseguite attraverso l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree per condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico, la definizione delle misure di salvaguardia e la programmazione degli interventi necessari per conseguire un adeguato livello di sicurezza e consentire il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio.

## 2. IL SISTEMA NORMATIVO

### 2.1. La legge 18 maggio 1989, n. 183

La prima sistemazione organica della normativa sulla difesa del suolo è fornita dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*", che ha introdotto per la prima volta nella legislazione italiana una serie di disposizioni specifiche volte al perseguimento di un assetto del territorio di tipo sostenibile.

Lo scopo del provvedimento nasce dalla necessità di "assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi" (art. 1, comma 1).

La legge ha previsto la individuazione in tutto il territorio nazionale di "*bacini idrografici*", da intendersi quali entità territoriali che costituiscono ambiti unitari di studio, programmazione ed intervento, prescindendo dagli attuali confini ed attribuzioni amministrative.

Tali bacini sono stati classificati in tre livelli: nazionali, interregionali e regionali.

In particolare, il Veneto veniva interessato da:

- Bacini di rilievo nazionale:
  - bacino del fiume Adige;
  - bacini dei fiumi Brenta - Bacchiglione, Isonzo, Livenza, Piave, Tagliamento;
  - bacino del fiume Po.
- Bacini di rilievo interregionale:
  - bacino del fiume Fissero - Tartaro - Canalbianco;
  - bacino del Lemene.
- Bacino di rilievo regionale:
  - bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza;
  - bacino dell'area scolante in Laguna di Venezia.

Al governo dei bacini idrografici la L. 183/89 aveva previsto la istituzione delle così dette "Autorità di bacino", strutture di coordinamento istituzionale, che hanno il compito di garantire la coerenza dei comportamenti di programmazione ed attuazione degli interventi delle amministrazioni e degli enti locali che, a vario titolo ed a vari livelli, espletano le proprie competenze nell'ambito del bacino.

Tale funzione, ai sensi della citata L.183/89, trova la massima espressione nella redazione del "Piano di Bacino" che rappresenta lo strumento operativo, normativo e di vincolo finalizzato a regolamentare le azioni nell'ambito del bacino.

Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

I piani di bacino, infine, possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

### 2.2. La legge 3 agosto 1998, n. 267

Negli ultimi decenni, il ripetersi di gravissimi fenomeni di dissesto idrogeologico ha portato all'emanazione del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 agosto

1998, n. 267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania".

La norma prevede che le Autorità di Bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottino, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

Tali piani, in particolare, devono individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico. Quindi in tali aree devono essere adottate idonee misure di salvaguardia appositamente previste dai piani stessi.

Nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, la prevenzione del rischio deve essere ottenuta anche attraverso la definizione di programmi di interventi urgenti, ed opportune azioni di manutenzione dei bacini idrografici.

Il provvedimento legislativo evidenzia anche la necessità di attivare misure di incentivazione per ottenere l'adeguamento delle infrastrutture e la rilocalizzazione, fuori dell'area a rischio, delle attività produttive e delle abitazioni private.

### 2.3. Il D.P.C.M. 29 settembre 1998

Il metodo per la valutazione del *rischio* dipendente dai fenomeni di carattere idrogeologico è indicato dal D.P.C.M. 29 settembre 1998 che costituisce l'atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del citato D. L. n. 180/98.

Nel citato atto di indirizzo e coordinamento, in particolare, per valutare il *rischio* dipendente da fenomeni di carattere naturale, viene fatto riferimento al prodotto di tre fattori:

- la *pericolosità*: cioè la probabilità di accadimento di un evento calamitoso;
- il *valore* degli elementi a rischio: ovvero delle persone, dei beni localizzati, del patrimonio ambientale. In particolare, a questo proposito, sono considerati elementi a rischio fattori come: l'incolumità delle persone, gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica, le aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli definiti a rischio ai sensi di legge, le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica anche a livello locale, il patrimonio ambientale ed e i beni culturali di interesse rilevante, le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture ricettive e infrastrutture primarie, gli agglomerati urbani;
- la *vulnerabilità* degli elementi a rischio: essa dipende sia dalla capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso.

Le attività previste vengono articolate in tre fasi di azione successive corrispondenti ad un diverso livello di approfondimento delle stesse. Nella prima fase devono essere individuate le aree soggette a rischio idrogeologico, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili sullo stato del dissesto.

Nella seconda fase deve essere effettuata l'attività di perimetrazione e la valutazione del livello di rischio esistente nelle diverse aree del territorio. Inoltre, sempre in questa fase, devono essere definite le misure di salvaguardia necessarie.

L'ultima fase prevede la programmazione della mitigazione del rischio.

Nel caso del rischio idraulico, effettuate le attività di prima fase individuando sul territorio le aree soggette a dissesto, si possono distinguere tre zone caratterizzate da una diversa probabilità di evento calamitoso. In particolare queste zone corrispondono ad:

- *aree ad alta probabilità di inondazione* (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 20÷50 anni);
- *aree a moderata probabilità di inondazione* (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 100÷200 anni);
- *aree a bassa probabilità di inondazione* (indicativamente con tempo di ritorno "Tr" di 300÷500 anni).

Le zone protette da argini devono comunque essere inserite almeno tra le aree a bassa probabilità di inondazione.

Per valutare le situazioni di rischio e stabilire le misure più urgenti di prevenzione mediante interventi e/o misure di salvaguardia devono quindi essere considerati gli insediamenti, le attività antropiche, il

patrimonio ambientale che sono presenti nel territorio in modo da individuare gli elementi distintivi delle diverse zone soggette ad allagamento.

Esaminando le aree soggette ad allagamento assieme alle loro caratteristiche sociali, economiche ed ambientali è possibile valutare il differente livello di rischio esistente nelle diverse zone di territorio e stabilire le misure più urgenti di prevenzione mediante interventi e/o misure di salvaguardia.

L'atto di indirizzo, facendo riferimento ad esperienze di pianificazione già effettuate, propone di aggregare le diverse situazioni in quattro classi di rischio a gravosità crescente (1 = moderato/a; 2 = medio/a; 3 = elevato/a; 4 = molto elevato/a), definite nel modo seguente:

- moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- medio (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture, e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità dell'attività socio - economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale;
- molto elevato (R4): per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni rilevanti al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio - economiche.

A questo punto devono essere individuate le tipologie di interventi da realizzare per mitigare il rischio e devono inoltre essere posti i vincoli e le indicazioni sulle modalità di uso del territorio.

#### **2.4. Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365**

Il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturale" individua infine una nuova procedura per l'approvazione dei Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Una prima novità risiede nel fatto che per la prima volta, viene indicata una data limite per l'adozione definitiva del piano. Quest'ultima deve avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano.

Una seconda novità è costituita dalla convocazione di una "*conferenza programmatica*", che si articola per sezioni provinciali o altro ambito territoriale, da parte delle Regioni. La conferenza programmatica esprime un parere sul progetto di piano che, in particolare, deve porre in rilievo l'integrazione dei contenuti del piano su scala provinciale e comunale, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.

#### **2.5. Il D.Lvo 3 aprile 2006, n. 152**

Il 14.04.2006 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 il D. Lvo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, la cui piena applicazione comporterà l'abrogazione di gran parte della legislazione descritta nei paragrafi precedenti.

Il D.Lvo infatti sopprime la legge 18 maggio 1989, n. 183; l'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 2000, n. 365.

Il provvedimento si pone l'obiettivo di promuovere i livelli di qualità della vita umana, attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ed ha un ambito di applicazione molto vasto. Infatti, fra l'altro, intende disciplinare complessivamente materie come la difesa del suolo, la protezione delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione di tutte le disposizioni legislative già vigenti.



In particolare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio vengono affrontate nella Sezione I del D.Lvo 152/06 attraverso apposite norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione .

Il provvedimento introduce il nuovo concetto di distretto idrografico inteso come area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituiscono le principali unità per la gestione dei bacini idrografici ed inoltre istituisce le Autorità di bacino distrettuale, enti pubblici non economici che operano in conformità agli obiettivi della norma uniformando la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

L'intero territorio nazionale viene così suddiviso nelle unità sopra indicate. La Regione del Veneto in particolare è a questo proposito interessata da due distretti idrografici:

- il distretto delle Alpi Orientali, comprendente i bacini idrografici di rilevanza nazionale dell'Adige, e dell'Alto Adriatico i bacini di rilevanza interregionale del Lemene e del Fissare Tartaro Canalbianco ed i bacini di rilevanza regionale del Veneto e del Friuli, tra cui Il Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza.I
- il distretto idrografico Padano comprendente il bacino nazionale del Po.

In realtà il D.lvo 152/2006 non è stato accolto con l'unanimità dei consensi. A questo proposito è stato recentissimamente emanato (31.08.2006) il D.lvo: Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" che ha apporta alcune modifiche alle norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Il provvedimento indica le disposizioni del D.lvo 152/2006 e dei collegati atti emanativi da considerarsi abrogati per quanto riguarda la difesa del suolo, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Prevede inoltre che con successivi decreti siano adottate apposite disposizioni correttive ed integrative al medesimo D.lvo 152/2006 nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle Decisioni rese dalla Corte di Giustizia Europea.

Una importante disposizione del nuovo D.lvo riguarda in particolare la proroga delle attuali Autorità di Bacino e la convalida di tutti gli atti posti in essere dalle medesime Autorità dal 30 aprile 2006 sino alla emanazione del primo dei sopra citati provvedimenti correttivi.

### 3. IL BACINO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA

#### 3.1. L'Autorità di bacino ed i suoi organi

Come già scritto la Regione del Veneto ha istituito l'*Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza* con Legge 18 Aprile 1995, n. 29, utilizzando la possibilità riconosciuta dal legislatore, ai sensi dell'art. 5 della L. 253/90, di accorpate più bacini appartenenti al medesimo versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico - produttiva.

La predetta Autorità si è formalmente insediata l'11 Novembre 1997 ed ha sede in Venezia presso gli uffici della Regione del Veneto. Essa è costituita dai seguenti Organi:

- Comitato di bacino, composto dal Presidente della Regione, dall'Assessore regionale alla Difesa del Suolo, dall'Assessore regionale all'Ambiente, dall'Assessore regionale all'Agricoltura e dai Presidenti delle due Province interessate (Treviso e Venezia) e da un rappresentante dei Comuni territorialmente interessati individuato dall'ANCI Veneto. La presidenza del Comitato spetta al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore a tal fine delegato;
- Comitato Tecnico, composto da sette funzionari regionali, da tre funzionari dello Stato (Ministeri delle Infrastrutture, Ambiente, Agricoltura e Foreste), da un funzionario per ciascuna delle due Province interessate, da un rappresentante del Comune presente nel Comitato di bacino, da due rappresentanti dei Consorzi di Bonifica individuati dall'Unione Veneta Bonifica e da un rappresentate dell'Ente parco del Sile;
- Segretario generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, con decreto, sulla scorta della designazione effettuata dal Comitato di bacino che lo individua fra i componenti del Comitato Tecnico.

#### 3.2. Inquadramento geografico ed idrografico

L'ambito territoriale esaminato è, dal punto di vista geografico ed idrografico, formato da due zone distinte, sconnesse dal punto di vista idraulico - idrologico dal corso vallivo del Piave, che le separa tagliandole in direzione NO - SE.

Alla prima porzione di territorio appartengono il bacino idrografico del Sile e le aree di bonifica che, a valle di Portegrandi, si collocano in sinistra idrografica tra Sile e Piave e recapitano le loro acque nel fiume grazie ad una serie di impianti idrovori.

Il Sile è un fiume di risorgiva alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del grande materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte dell'alta pianura veneta.

Il bacino del fiume Sile si estende per una superficie di circa 800 km<sup>2</sup> dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili, che non è lateralmente ben definita, ma che si dispone, con un andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del Brenta e del Piave.

In questo territorio alla rete idrografica naturale si sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di scolo e di irrigazione, con molti punti di connessione con la rete idrografica naturale. L'influenza di questa rete di canali artificiali sul regime del Sile è rilevante, potendo modificare sensibilmente le portate proprie del fiume provenienti dagli affioramenti di falda, soprattutto durante gli stati di piena.

In sinistra idrografica la rete naturale è costituita da un insieme di affluenti disposti con un andamento da Nord a Sud, i maggiori dei quali sono il Giavera-Botteniga, alimentato nel tratto iniziale del suo corso da acque di origine carsica affioranti al piede del Montello; il Musestre, a sua volta alimentato alle sue origini da acque di risorgiva, che confluisce in Sile poco a monte del Taglio, ed altri affluenti minori come il Limbraga, il Nerbon ed il Melma. Molto meno importanti sono altri corsi naturali ed in particolare gli affluenti di destra, come il Canale Dosson e gli Scoli Bigonzo e Serva, che a sud del fiume drenano la zona di pianura compresa tra lo Zero - Dese e il Sile.

Dal punto di vista amministrativo, questa prima parte dell'ambito territoriale considerato, fatta eccezione per una modesta superficie alle sorgenti del Sile che ricade in Provincia di Padova (comune di Piombino Dese), appartiene alle Province di Treviso e di Venezia.

La Pianura tra Piave e Livenza costituisce la seconda porzione del sistema fisico esaminato e si dispone tra i fiumi Piave e Livenza che la delimitano ma non ne ricevono le acque, essendo caratterizzati da quote idrometriche dominanti rispetto ai terreni attraversati.

Tale sotto-bacino, fatta eccezione per la parte più settentrionale, posta in adiacenza al centro abitato di Oderzo e delimitata dal corso del Monticano, è per lo più formato da comprensori di bonifica, nei quali lo scolo delle acque è garantito da una serie di impianti idrovori, inseriti in una fitta rete di canali, prevalentemente artificiale e costruita nel tempo dall'uomo, tra loro interconnessi e dal complesso funzionamento.

L'asse portante della rete di scolo in parola è costituito dal Canale Brian, che la taglia in senso longitudinale prima di immettersi nel sistema formato dai Canali Revedoli, Largon e Commessera che mettono in comunicazione le foci del Piave e del Livenza, disponendosi con andamento pressoché parallelo alla costa.

Dal punto di vista amministrativo, mentre la parte settentrionale di questa seconda porzione dell'ambito territoriale appartiene alla Provincia di Treviso, quella più meridionale ricade in Provincia di Venezia.

### 3.3. Inquadramento geologico del territorio

Dal punto di vista geologico l'ambito territoriale esaminato è caratterizzato da aspetti particolari, che derivano sostanzialmente dai fattori che hanno contribuito alla sua costruzione, riconducibili, da una parte all'evoluzione morfometrica del Brenta e del Piave dopo lo sbocco dei propri bacini montani, ad occidente, e dalla più contenuta azione costruttrice del Livenza, ad oriente, dall'altra, per le zone costiere, all'azione del mare Adriatico.

L'area su cui si estende il sotto-bacino del Sile è, per la quasi totalità, formata dai depositi quaternari di origine fluviale e glaciale. Il substrato roccioso affiora solamente in corrispondenza della dorsale del Montello, ad occidente dell'abitato di Crocetta, ed è costituito da conglomerati poligenici con locali intercalazioni di marne di età miocenica.

Per quanto attiene la porzione di territorio appartenente alla pianura tra Piave e Livenza, le migrazioni del Piave e del Livenza, nel tratto inferiore del loro corso, e le vicende idrografiche che hanno interessato la pianura compresa tra i due fiumi hanno portato, attraverso meccanismi di deposito e complesse interazioni con l'azione del mare Adriatico, alla formazione strutturale del sottosuolo.

Dal punto di vista geologico i sedimenti direttamente depositati dai fiumi o sedimentati nelle aree lacustri e palustri prossime alla linea costiera appartengono all'era quaternaria. E' soprattutto il Piave ad aver contribuito alla formazione di questa parte del territorio. Le torbide e gli interrimenti del Livenza possono, infatti, aver concorso a colmare i bassifondi marini e le lagune, sia di Caorle che di Eraclea, ma i successivi apporti del Piave, dopo le diversioni del XVII secolo, hanno sovrapposto ai materiali convogliati dal Livenza i depositi di questo fiume, così che oggi buona parte del territorio risulta essere formata soprattutto in superficie da alluvioni recenti del Piave.

### 3.4. Il sistema insediativi

Il sistema delle conoscenze del bacino è stato esaminato anche dal punto di vista delle questioni urbanistiche ed insediative che hanno segnato e trasformato apprezzabilmente lo spazio fisico sopra inquadrato. L'antropizzazione del territorio presenta infatti aspetti *quantitativi* e *qualitativi*, cioè di *impatto* e di *valore*, che possono porsi in relazione con l'assetto fisiografico e con la pianificazione di bacino.

Sotto il profilo *quantitativo*, i manufatti dell'urbanizzazione "occupano" e trasformano il supporto su cui sono edificati, modificando la dinamica naturale del bacino considerato.

Riguardato sotto il profilo *qualitativo*, invece, ogni ambito territoriale si caratterizza per le sedimentazioni storiche e geografiche, intervenute a causa degli eventi materiali, che in esso si sono succeduti.

Questa specifica ed accentuata attenzione alle questioni urbanistiche ed insediative, assieme a quelle di carattere monumentale e ambientale, deriva dal fatto che tra tutti i bacini del nord est, di una qualche rilevanza territoriale, quello del fiume Sile si caratterizza per una particolare concentrazione degli aspetti antropici, dimostrata sia dalla entità, in valori assoluti, della popolazione residente (circa 250.000 abitanti, poco meno dell'intera popolazione insistente nel bacino del fiume Piave), sia soprattutto dalla densità demografica (circa 30 abitanti/ha).

Assai più radi e comunque più dispersi, appaiono invece gli stessi valori all'interno della pianura ubicata tra Piave e Livenza, che pertanto può essere considerata più "estensiva" dal punto di vista della presenza di aspetti demografici, urbanistici ed insediativi.

Per essa, di conseguenza, la densità demografica scende infatti a circa 10 abitanti/ha (nel Veneto circa 2,5 abitanti/ha).

## 4. PROCEDURE E CRITERI DI PIANO

### 4.1. Analisi della pericolosità

Considerato che le situazioni di dissesto interessanti il bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza sono riconducibili a fenomeni idraulici, il PAI è stato principalmente finalizzato ad individuare, nell'ambito territoriale considerato, il funzionamento idraulico della rete idrografica in occasione di eventi di piena generati dalle precipitazioni intense, in grado di produrre condizioni critiche per il sistema di drenaggio e di causare esondazioni ed allagamenti di porzioni più o meno estese di territorio.

Per valutare il comportamento idraulico dell'ambito territoriale considerato è stato realizzato un apposito modello idrologico in grado di simulare eventi di piena sintetici partendo dalle precipitazioni con assegnato tempo di ritorno "Tr" probabile.

Le piene generate in modo sintetico con il modello idrologico sono state quindi utilizzate per esaminare la loro propagazione nella rete idrografica, utilizzando un modello matematico di tipo uni - bidimensionale in grado di simulare la propagazione delle piene, individuare le situazioni in cui, per insufficienza degli alvei, queste tendono ad esondare e stimarne gli effetti sul territorio circostante.

Si deve in ogni caso sottolineare che i risultati dipendono in modo fondamentale dall'accuratezza con cui è riprodotta, nello schema di calcolo, la geometria del sistema. Essi, pertanto, devono essere valutati attentamente, conducendo opportune verifiche ed approfondimenti laddove si ritenesse necessario.

Nel definire il campo di indagine si è fatto riferimento alla sola rete idrografica principale. Certamente possono verificarsi esondazione anche nella rete minore, tuttavia fenomeni di questo tipo, anche se più frequenti, generalmente hanno una intensità contenuta e quindi non generano condizioni di grave sofferenza nel territorio. Per questo in prima approssimazione tali fenomeni sono stati trascurati.

I fenomeni idraulici che si sviluppano nel bacino sono generalmente lenti e consentono di prevedere con sufficiente anticipo l'arrivo dell'onda di piena in una determinata sezione di controllo del corso d'acqua. Il carattere impulsivo si manifesta solo in occasione di fenomeni di crollo arginale che tuttavia possono in qualche modo essere previsti in relazione alla ripetitività storica dell'evento, all'insorgenza di fontanazzi o all'approssimarsi del sormonto arginale.

La possibilità di studiare gli eventi avvenuti nel passato per cogliere la criticità storica di talune situazioni o, in situazioni di emergenza, per porre attenzione ai segnali premonitori quali l'insorgenza dei fontanazzi, consentono di affermare che i fenomeni idraulici che si sviluppano nei territori di pianura generalmente non danno luogo a condizioni di consistente pericolo per l'incolumità delle persone che possono essere allertate e messe in sicurezza in tempi relativamente brevi.

I parametri che si sono considerati nel determinare le condizioni di pericolosità sono stati:

- l'altezza dell'acqua;
- la probabilità di accadimento del fenomeno (tempo di ritorno Tr).

Altri parametri come la velocità dell'acqua e il tempo di permanenza della stessa non sono stati considerati, in parte per la loro non particolare significatività nelle situazioni indagate e in parte per la difficoltà di avere delle valutazioni sufficientemente attendibili.

Per quanto riguarda l'altezza dell'acqua esondata è evidente che essa influisce sull'entità dei danni e quindi sulle potenzialità d'uso del territorio.

Un livello di esondazione nell'ordine di poche decine di centimetri comporta danni limitati, soprattutto nei locali seminterrati, e qualche piccolo disagio alle persone, in generale quasi non percepito o comunque ritenuto sopportabile, mentre livelli di esondazione superiori procurano disagi e danni notevolmente maggiori che difficilmente possono essere sopportati dalle persone.

Tenuto conto delle incertezze intrinseche che si possono avere nel determinare i livelli di esondazione, si è ritenuto di considerare come significativo, tale quindi da costituire una soglia di attenzione, il livello di 1 metro.

La probabilità di accadimento è riconducibile all'individuazione del tempo di ritorno  $Tr$  rispetto al quale devono essere determinate le altezze d'acqua che si instaurano nelle aree allagate. Il tempo di ritorno è quel lasso temporale nel quale un dato evento ha probabilità di accadere, mediamente, almeno una volta.

Al riguardo delle classi di pericolosità individuate dal citato D.P.C.M. 29 settembre 1998, si possono fare le seguenti osservazioni di carattere generale:

- **$Tr = 20/50$  anni** – Sono tempi di ritorno di entità tra di loro confrontabili e rappresentano un valore temporale percepibile dall'opinione pubblica e confrontabile con scelte di tipo pianificatorio. Una condizione di pericolosità caratterizzata da questi valori del tempo di ritorno è inaccettabile nel caso la zona interessata dalla situazione di dissesto sia urbanizzata e pone la necessità di realizzare interventi strutturali, che risultano essere senz'altro giustificabili a livello economico in quanto il beneficio derivante, in termini sia economici che sociali, è superiore al costo dell'opera.
- **$Tr = 100$  anni** – È un tempo di ritorno ancora confrontabile con la vita umana, ma non è già più percepibile dall'opinione pubblica. E' superiore ai tempi caratteristici degli investimenti a lungo termine e quindi si può presupporre che sia accettabile un certo danno (costo) rispetto al beneficio, più proficuo, connesso all'edificazione. Nelle aree interessate da allagamenti centenari appare possibile una politica di interventi non strutturali che preveda vincoli e soprattutto indicazioni sulle modalità di uso del territorio.
- **$Tr = 200$  anni** – È un tempo di ritorno non confrontabile con la vita umana e con le scelte di tipo pianificatorio. Da un punto di vista statistico comincia ad essere un valore poco significativo in relazione agli anni di osservazioni di cui si dispone.
- **$Tr = 500$  anni** – È un tempo di ritorno che ha perso di significato statistico. Infatti in relazione alla metodologia di previsione statistica utilizzata si possono avere risultati molto diversi.

In relazione alle precedenti considerazioni si è individuato un metodo per la definizione dei tre livelli di pericolosità (P3 elevata, P2 media e P1 moderata), in relazione alla entità delle esondazioni evidenziate dal modello matematico, schematizzato nella seguente tabella.

PERICOLOSITÀ		
P3 - ELEVATA	P2 - MEDIA	P1 - MODERATA
$Tr = 50$ anni $h > 1$ m	$Tr = 50$ anni $1$ m $>$ $h >$ 0	$Tr = 100$ anni $h >$ 0

**Fig. 2:** Livelli di pericolosità idraulica nei corsi d'acqua di pianura

Con questo metodo si fa riferimento a tempi di ritorno  $Tr$  di 50 e 100 anni che sono ancora percepibili dall'opinione pubblica e confrontabili con scelte di tipo pianificatorio.

Il tempo di ritorno di 50 anni è stato scelto poiché, come detto precedentemente, consente di individuare aree ove è possibile ipotizzare interventi strutturali giustificabili a livello economico.

Per questo tempo di ritorno la distinzione tra altezze dell'acqua maggiori e minori di 1 metro è il limite che, in relazione anche alle incertezze intrinseche del modello (dovute soprattutto alla quantità e qualità dei dati utilizzati), distingue due zone nelle quali il danno è accettabile o meno, fatte salve le considerazioni su alcune opere pubbliche.

Per quanto riguarda le zone a pericolosità moderata il tempo di ritorno di 100 anni consente di individuare un'area nella quale oltre ad una scelta di tipo strutturale diventa possibile anche una politica di interventi non strutturali che preveda vincoli e indicazioni sulle modalità di uso del territorio.

Per le considerazioni precedentemente svolte si ritiene anche di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica con scolo meccanico o misto come avente un grado di pericolosità moderato (P1).

Si deve infine osservare che, per questo bacino, lo scenario di pericolosità di maggiore gravità è probabilmente quello prodotto dalle esondazioni dei fiumi Piave e Livenza limitrofi al bacino che non è stato possibile considerare in questo Piano in quanto di competenza della Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

## 4.2. Analisi del valore e della vulnerabilità

Come detto, il rischio viene definito come il prodotto di tre fattori: la pericolosità, il valore e la vulnerabilità. In una definizione più semplice questi ultimi due termini vengono unificati nel fattore danno.

Il rischio, quindi, viene ricondotto all'interazione di due elementi: la probabilità che un evento calamitoso accada e il danno che questo evento produrrebbe, intendendo il danno come la combinazione tra il valore dell'elemento a rischio e la sua vulnerabilità. In tal senso, attesa la difficoltà di definire in maniera analitica il valore e la vulnerabilità degli elementi a rischio, si è ritenuto di considerare un unico parametro per esprimere il prodotto dei due fattori.

Quando le aree vulnerabili siano molto estese e fortemente antropizzate, la costruzione di un catalogo dettagliato degli elementi di rischio e una valutazione del loro valore e della loro vulnerabilità, sia pure in maniera approssimata, possono risultare operazioni eccessivamente complesse e onerose. Si è ritenuto pertanto opportuno procedere ad un'analisi semplificata, realizzando una classificazione schematica in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo desumibili dalle Zone Territoriali Omogenee (Z.T.O.) tipiche della pianificazione urbanistica di livello comunale.

ELEMENTI VULNERABILI PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO			
	Elementi areali	Elementi lineari	Elementi puntiformi
<b>Elevata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ZTO-A</li> <li>-ZTO-B</li> <li>-ZTO C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Viabilità principale</li> <li>-Linea ferroviaria</li> <li>-Servizi a rete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Edifici Pubblici (Municipio, Scuole)</li> <li>-Caserme</li> <li>-Strutture ospedaliere</li> <li>-Discariche ...</li> <li>-Industrie a rischio</li> </ul>
<b>Media</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ZTO-D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Viabilità secondaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Beni storici, artistici, architettonici, geologici</li> </ul>
<b>Moderata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ZTO-E</li> <li>-Aree attrezzate di interesse comune (sport e tempo libero, parcheggi, ...)</li> <li>-Vincolo ambientale</li> </ul>	/	/

Fig. 3: Definizione dei criteri di vulnerabilità

In tale modo è stato possibile esprimere, mediando, le caratteristiche sociali ed economiche dell'ambiente, dando, in maniera non quantitativa, ma solo qualitativa, una valutazione del prodotto tra il valore e la vulnerabilità del territorio.

L'individuazione delle aree vulnerabili tiene conto prioritariamente del fatto che nell'ambito della pianificazione deve essere perseguita la salvaguardia fisica e socio-economica del territorio. Si avrà allora una suddivisione del territorio in più fasce, in relazione al grado di vulnerabilità definito come nella seguente tabella che, in relazione alle precedenti considerazioni, definisce i criteri di vulnerabilità.

## 4.3. Analisi del rischio

Come scritto, il D.P.C.M. 29 settembre 1998 aggrega le diverse situazioni derivanti dal prodotto dei fattori pericolosità e danno, in quattro classi di rischio:

- moderato (R1);
- medio (R2);

- elevato (R3);
- molto elevato (R4).

Come già anticipato, i fenomeni idraulici che si sviluppano nel bacino oggetto del presente piano, generalmente, non danno luogo a condizioni di reale pericolo per l'incolumità delle persone, quanto piuttosto creano condizioni di disagio per le persone e danni di diversa entità alle cose. In base a tale aspetto è stata definita la classificazione del territorio in funzione del grado di esposizione al rischio idraulico.

Conseguentemente non si è ritenuto di poter individuare aree con grado di rischio molto elevato (R4).

Dovendo pervenire ad una definizione delle aree a rischio è stata realizzata una matrice 3 x 3, in cui sono stati introdotti i criteri di individuazione della vulnerabilità e della pericolosità, che combinati tra loro consentono di determinare il grado di rischio dell'area in esame.

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI RISCHIO		PERICOLOSITA'		
		Tr = 50 anni h > 1 m	Tr = 50 anni 1 m > h > 0	Tr = 100 anni h > 0
VULNERABILITA'	ZTO-A,B, C, Viabilità principale, Linea ferroviaria, Servizi a rete, Edifici Pubblici (Municipio, ...), Caserme, Edifici scolastici	R3	R3	R2
	ZTO-D, Beni artistici e architettonici	R3	R2	R1
	ZTO-E, Aree attrezzate di interesse comune (sport e tempo libero, parcheggi, ...), Vincolo ambientale	R2	R1	R1

Fig. 4: Definizione dei livelli di rischio

La matrice per l'individuazione delle aree a rischio si può allora configurare come indicato nella precedente figura.

#### 4.4. Le azioni di piano

A differenza di quanto indicato nel già citato D.P.C.M. 29 settembre 1998, che prevede delle norme per le aree a rischio R4 e R3, la carta del rischio non deve essere lo strumento per l'individuazione delle aree soggette a vincolo, quanto svolgere piuttosto una funzione di individuazione delle priorità di intervento, a loro volta tese alla realizzazione degli obiettivi stessi del PAI. Infatti le norme di attuazione, finalizzate alla salvaguardia e alla difesa del territorio, devono essere poste innanzitutto con una logica di prevenzione, con riferimento alle situazioni di rischio sia rilevate, che potenziali.

In quest'ottica, è necessario impostare l'azione preventiva facendo riferimento alla pericolosità, avendo però sempre come base di confronto la carta del rischio.

La prevenzione si deve attuare:

- ponendo dei limiti all'edificazione con il fine di non aumentare il grado di vulnerabilità presente sul territorio (graduati in relazione al grado di pericolosità ed alla situazione presente sul territorio);
- definendo criteri e modalità di esecuzione dell'edificazione che consentano di diminuire il danno previsto per una certa pericolosità (graduati in relazione al grado di pericolosità ed alla situazione presente sul territorio);
- individuando gli interventi necessari alla rimozione delle condizioni di pericolosità riscontrate. In questo caso l'informazione sul grado di pericolosità dell'area può fornire indicazioni utili per la scelta del tipo di intervento da attuare, mentre la carta del rischio dà informazioni sul beneficio atteso e quindi può giustificare economicamente la scelta e la priorità adottata.



## 5. ANALISI DELLA PERICOLOSITA'

### 5.1. Indagini svolte

Una delle principali attività effettuate per la redazione del PAI è stato lo studio di carattere idraulico, esteso a tutto il territorio ricadente nel bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza, col fine di individuare e perimetrare le aree più o meno soggette a esondazione in funzione di diversi tempi di ritorno.

Tale studio è stato organizzato individuando dapprima le aree del bacino soggette a fenomeni di allagamento, attraverso un'indagine storica sulle esondazioni verificatesi in concomitanza di eventi di piena del passato e, completata questa prima fase di indagine, elaborando un appropriato modello matematico di tipo uni - bidimensionale in grado di simulare la propagazione delle piene.

Per quanto riguarda l'analisi storica degli eventi del passato, sono state confrontate le aree che sono state effettivamente allagate con quelle a vario titolo dichiarate a pericolo di esondazione negli studi condotti in questi anni su questo problema.

La ricorrenza delle esondazioni è stata documentata utilizzando pubblicazioni scientifiche, informazioni di carattere giornalistico e l'indagine in parola è stata completata con la consultazione delle carte del "rischio idraulico" contenute sia nei Piani di Bonifica redatti dai competenti Consorzi di Bonifica, sia nei Piani Territoriali Provinciali delle Province di Treviso e Venezia.

La documentazione raccolta ha fornito un quadro dettagliato della vulnerabilità idraulica del territorio in esame ed è stata valutata criticamente, con riferimento sia all'attendibilità dei dati raccolti sul campo, sia all'affidabilità degli strumenti di calcolo utilizzati per l'individuazione delle aree potenzialmente giudicate a rischio di alluvione.

Sono stati quindi esaminati i più importanti eventi idrologici verificatesi negli ultimi due secoli nel Veneto, e cioè le piene del settembre 1882 e del novembre 1966 che hanno causato vasti allagamenti sul territorio per effetto soprattutto delle tracimazioni e delle rotte arginali verificatesi lungo le aste principali dei corsi d'acqua, ed è stata inoltre condotta, ove possibile, un'indagine retrospettiva sugli eventi di piena minori. Le conseguenze di tali eventi sono state poste in relazione allo stato delle opere di difesa idraulica esistenti all'epoca.

Le ricerche effettuate hanno consentito la redazione di alcune carte tematiche degli allagamenti contenute negli elaborati della Cartografia del Piano.

Il secondo campo d'indagine dello studio svolto, come si è detto, ha riguardato la predisposizione di un appropriato modello matematico idrologico di piena. Per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico l'Autorità di bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza ha affidato al Prof. Luigi D'Alpaos un apposito studio per individuare le informazioni necessarie a fornire un primo quadro complessivo relativo a tali problematiche.

Preliminarmente sono state ricercate presso gli enti competenti le informazioni ed i dati necessari per conseguire la messa a punto dei modelli matematici utilizzati nello studio, quindi sono state raccolte le informazioni idrologiche da utilizzare a supporto delle successive elaborazioni. Nello studio citato, intitolato "*Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e adozione delle misure di salvaguardia*", sono stati utilizzati i dati idrometrici e di portata ricavati dal Piano di Bacino del Fiume Sile.

Il modello utilizzato si è basato su uno schema numerico ad elementi finiti che risolve le equazioni differenziali che governano il moto bidimensionale di una corrente a superficie libera su bassi fondali, formulate in modo da poter essere applicate anche ad aree parzialmente asciutte o che possono essere allagate o prosciugate durante l'evoluzione del fenomeno indagato.

Attraverso tale modello è possibile simulare la propagazione delle piene non solo nel caso in cui le portate risultano contenute entro le zone di pertinenza fluviale, ma anche nelle situazioni in cui, per insufficienza degli alvei, queste tendono a esondare, allagando il territorio circostante.

Le piene generate in modo sintetico con il modello idrologico sono state quindi utilizzate per esaminare la loro propagazione nella rete idrografica, utilizzando un modello matematico uni -bidimensionale.

Per valutare, in tutta l'area modellata, il grado di esposizione al rischio idraulico, nello studio sono state esaminate le modalità di propagazione delle piene ricostruite con il modello idrologico suddetto partendo dalle precipitazioni intense con un tempo di ritorno di 20, 50, 100 e 200 anni.

## 5.2. Perimetrazioni

Dalle elaborazioni condotte tramite le simulazioni matematiche e dalle procedure e criteri di piano precedentemente esposti, come si è detto, è stato possibile giungere ad una valutazione della pericolosità esistente nel territorio del bacino.

Le indagini condotte sull'urbanizzazione del territorio e quelle rivolte ad individuare sulla base della modellazione matematica la sua pericolosità dal punto di vista idraulico, hanno portato alla stesura di una serie di carte tematiche. I risultati dello studio svolto sono riportati in un elaborato che riporta la cartografia del bacino con evidenziata la perimetrazione delle aree pericolose e delle aree a rischio secondo i diversi gradi considerati.

Le indagini svolte con l'ausilio di un modello di allagamento del territorio e quelle di carattere storico sulle piene del passato hanno evidenziato la possibilità che ampie superfici appartenenti al bacino del Sile e alla Pianura tra Piave e Livenza possano essere interessate da fenomeni alluvionali. Osservando le carte tematiche contenute nell'elaborato sopraccitato, si rileva come in alcuni casi il limite delle aree allagate risultanti dalle simulazioni matematiche svolte ha raggiunto l'elemento morfologico (strada, canale, rilevati in genere) più vicino.

Le aree allagabili per esondazione si sviluppano complessivamente per circa 152 km<sup>2</sup> pari a circa l'11 % del territorio del bacino.

Ciò detto, dalle elaborazioni effettuate risulta che, in generale, le condizioni di dissesto idraulico del bacino considerato non appaiono gravi anche se, è il caso di rimarcare, queste analisi non tengono conto delle possibili esondazioni dei grandi fiumi che lambiscono, delimitandone il territorio, o attraversano questo bacino, il Piave e il Livenza.

Come evidenziato nell'indagine storica sui principali eventi di esondazione, questi non sono dovuti a cause endogene al bacino, bensì in larga parte alle acque del Piave e del Livenza, fiumi che hanno bacini di maggiore estensione e che sono caratterizzati da piene anche violente.

Le analisi relative alle esondazioni di questi fiumi restano però di competenza della corrispondente Autorità di bacino e, non essendo disponibili al momento della predisposizione del presente Piano, non è stato possibile inserirle nella relativa elaborazione.

Non appena saranno rese disponibili, si dovrà necessariamente procedere ad una integrazione nel presente Piano.

Tornando al commento degli esiti delle elaborazioni eseguite, dalla valutazione complessiva delle aree a pericolosità idraulica si evince che le aree caratterizzate da una pericolosità elevata (P3) sono il 6 %, quelle a pericolosità media (P2) il 37 % e quelle a pericolosità moderata (P1) il 57 %.

Le aree ad elevata pericolosità di maggiore estensione (superiore a 50 ha), come evidenziato nell'elaborato cartografico, riguardano il bacino del fiume Sile in corrispondenza dei Comuni di Casale sul Sile, Cavallino-Treporti, Jesolo e Quarto d'Altino.

In particolare, il territorio del Comune di Jesolo è significativamente interessato da aree ad elevata pericolosità (P3) (circa 499).

Da evidenziare, anche ai fini delle valutazioni successive, lo stato di quasi tutta la fascia di territorio, in destra idrografica del Sile, che si dispone a ridosso della conterminazione lagunare e che si estende, con continuità, dalla grande ansa che il fiume forma all'altezza dell'abitato di Jesolo paese sino a monte della conca del Cavallino, che è classificata con un grado di pericolosità elevato (P3).

Un'altra zona, questa più circoscritta, interessata da pericolosità elevata (P3) è quella posta in sinistra idrografica, prossima alla foce del Sile.

Per quanto riguarda la valutazione complessiva delle aree a rischio idraulico, dalle indagini condotte a supporto del PAI, è risultato che le aree caratterizzate da un rischio elevato (R3) sono l'1% della superficie complessiva del bacino considerato, quelle a rischio medio (R2) l'8% e quelle a rischio moderato (R1) il rimanente 91%.

Nell'ambito del bacino del fiume Sile, aree a rischio elevato (R3) sono state individuate in corrispondenza dell'abitato di S. Cristina in sinistra Sile presso Quinto di Treviso, della porzione di territorio a nord di Treviso caratterizzata da estese superfici edificate, da Borgo di Fontane e, verso sud, fino al centro storico di Treviso, ed estese porzioni dei Comuni di Casale e di Jesolo.

Per quanto attiene il bacino afferente alla pianura tra Piave e Livenza, particolarmente critica, quantomeno in base agli esiti delle simulazioni numeriche condotte, è la situazione di Ceggia, dove consistenti parti dell'abitato, a causa delle esondazioni del Piavon, sono classificate come (R2) e come (R3).

### 5.3. Interventi

Nel suo complesso il PAI ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo.

Esso prevede non solo indirizzi o misure da adottare laddove il grado di criticità idraulica lo richieda, ma anche interventi particolari con diversi livelli di priorità.

Gli interventi promossi dal Piano sono in gran parte interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa finalizzati sia al mantenimento del buono stato idraulico e ambientale degli alvei fluviali, sia al mantenimento della piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica ed idrogeologica.

Parallelamente alle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza, il PAI prevede una serie di azioni di monitoraggio.

È fondamentale sorvegliare i corsi d'acqua e le loro relative pertinenze con ricognizioni e sopralluoghi per poter essere in grado di rilevare, a tempo debito, situazioni che possono determinare maggior pericolo ed identificare così gli interventi più urgenti.

Saranno quindi redatti specifici programmi di manutenzione, su base quantomeno annuale, con interventi tesi sia ad un'efficace opera di prevenzione che al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei dei corsi d'acqua.

Complessivamente gli interventi individuati (riportati, in dettaglio, nel cap. 7 intitolato "Fase *programmatica*" della relazione del PAI), distinti in strutturali e non strutturali, sono 69 e la spesa prevista per la loro esecuzione ammonta complessivamente a € 137.000.000 di cui:

- € 2.600.000,00 per interventi non strutturali;
- € 65.145.000,00 per interventi strutturali per il bacino del Sile;
- € 33.550.000,00 per interventi strutturali per il bacino della pianura tra Piave e Livenza;

La somma rimanente è relativa alle spese per la ricognizione ex L. 365/2000 e alle somme a disposizione dell'amministrazione comprensive di oneri fiscali e spese tecniche.

## 6. NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione del PAI sono suddivise in tre Titoli e precisamente:

- **Disposizioni Generali.**
- **Aree di Pericolosità Idraulica.**
- **Modalità di Attuazione del Piano.**

La prima parte, titolata "Disposizioni Generali", contiene 9 articoli di cui i principali sono:

- art. 1 - "*Natura del piano*": in esso vengono richiamati i dettati normativi e viene ribadito che il piano ha valore di "*piano territoriale di settore*";
- art. 2 - "*Obiettivi, finalità e contenuti del Piano*": in esso si ribadisce che le finalità del PAI sono quelle di proteggere abitati, infrastrutture, luoghi ed ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità; vi si afferma inoltre che, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità sopra evidenziate, l'Autorità di bacino può emanare direttive onde individuare criteri ed indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione e per la progettazione e attuazione degli interventi di difesa;
- art. 4 - "*Classificazione dei territori per condizioni di pericolosità e classi di rischio*": ivi viene riportata la classificazione delle aree in funzione della loro pericolosità idraulica (P1, P2, P3) e in funzione del rischio idraulico in esse individuato (R1, R2, R3);
- art. 5 - "*Efficacia ed effetti del Progetto di Piano adottato*": in questo articolo, in particolare, è stabilito che le norme di attuazione e le prescrizioni di Piano previste per le aree di pericolosità idraulica elevata nonché per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti, sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del Progetto di Piano e restano in salvaguardia sino all'adozione del piano stesso e comunque non oltre tre anni;
- art. 6 - "*Efficacia ed effetti del PAI adottato ed approvato*": in questo articolo, in particolare, è stabilito che:
  - ♦ le determinazioni assunte in sede di Comitato di bacino, a seguito di esame nella conferenze programmatiche, costituiscono automatica variante agli strumenti urbanistici;
  - ♦ tutte le previsioni e le prescrizioni del Piano adottato e del Piano approvato sono immediatamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati;
  - ♦ i Piani ed i Programmi nazionali, regionali e degli enti locali che prevedono attività o interventi di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati col presente Piano e che, quindi, le autorità competenti devono provvedere ad adeguare gli atti di programmazione e pianificazione alle prescrizioni del presente Piano;
  - ♦ i Comuni, adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano, ovvero in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, possono promuovere e svolgere studi ed analisi di dettaglio almeno a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano;
  - ♦ il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte della regione o di altri soggetti pubblici o privati, degli interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente piano.
- art. 7 - "*Durata e modalità di revisione del Piano*": in questo articolo si afferma che le previsioni e le prescrizioni del piano hanno durata illimitata e alla verifica delle stesse si provvederà almeno ogni cinque anni sulla base dello stato di realizzazione delle opere programmate, tenuto conto delle mutate condizioni morfologiche, idrologiche, ecologiche e territoriali delle aree interessate, fatta salva la facoltà dell'Autorità di bacino di procedere a revisioni, anche parziali, del Piano, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti;

- art. 8 - "*Programmazione di Protezione Civile*": l'articolo precisa in quale misura si debba tener conto delle potenziali situazioni di rischio evidenziate dal PAI;
- art. 9 - "*Fascia di tutela idraulica*": viene definita e regolamentata una fascia di tutela idraulica fuori dai centri edificati e delle frazioni edificate, larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna;

Nella seconda parte, titolata "*Aree di pericolosità idraulica*", sono riportate le norme previste per la disciplina delle diverse aree di pericolosità Idraulica. Essa contiene 6 articoli:

- art. 10 - "*Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica*": in esso si elencano le tipologie degli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica e le relative procedure previste per la loro esecuzione. In sintesi gli interventi consentiti devono essere tali da:
  - mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque;
  - non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
  - non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
  - non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.
- art. 11 - "*Studio di compatibilità idraulica*": specifica come e quando debba essere presentato, contestualmente ai progetti di interventi in aree a pericolosità media o elevata, lo studio di compatibilità idraulica;
- art. 12 - "*Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3*": in esso si elencano gli interventi e le relative modalità di gestione nelle aree (P3). In particolare gli interventi ammessi sono:
  - opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
  - azioni di riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali allo scopo di ridurre il pericolo idraulico e di valorizzare la fascia di tutela idraulica;
  - opere urgenti e opere di monitoraggio eseguite dagli organi di protezione civile o dalle autorità idrauliche competenti per la salvaguardia di persone e beni in relazione a situazioni di eventi eccezionali;
  - nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che, in relazione alle condizioni di pericolosità evidenziate, siano finalizzati alla salvaguardia delle persone o delle cose;
  - ampliamento o realizzazione ex novo di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;
  - sottoservizi a rete, ed opere connesse, interrati lungo tracciati stradali esistenti;
  - manufatti, strutture di servizio mobili, strutture o insediamenti anche provvisori, non destinati al pernottamento di persone, posti alla quota piano di campagna ed attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto all'interno di zone di verde urbano attrezzato, di parchi urbani e di altre aree individuati dai piani regolatori generali a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;
  - interventi, anche di demolizione e ricostruzione, sugli edifici esistenti, che consentano, per l'area classificata come pericolosa, di mitigare la vulnerabilità o di migliorare la tutela della pubblica incolumità;
  - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;

- interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto e qualora prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
- sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- mutamenti di destinazione d'uso degli immobili possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che gli stessi non comportino significativo incremento del livello di rischio;
- ampliamento di edifici o impianti, pubblici o privati, purché realizzati a quote superiori a quelle raggiunte dalla piena di riferimento
- altri interventi quali cave e migliorie fondiari a condizione non comportino incrementi del livello di rischio.
- art. 13 - "*Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2*", dove si elencano interventi e relative modalità di gestione nelle aree P2. In particolare gli interventi ammessi, oltre a quelli consentiti nelle aree classificate P3, sono i seguenti:
- nuove costruzioni purché all'interno di centri edificati e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna;
- l'edificazione in zona agricola, con il limite di una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di adozione del piano, di quanto ammesso dalla vigente normativa di settore, inoltre, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inadatti alla conduzione dei fondi agricoli;
- l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;
- i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché risultino compatibili con le condizioni di pericolosità.
- art. 14 - "*Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1*", in cui viene specificato che per i progetti ricadenti all'interno delle aree P1 spetta agli strumenti urbanistici e ai piani di settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato nel rispetto dei criteri ed indicazioni generali del PAI stesso.
- art. 15 - "*Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti*": in tale articolo si precisa l'iter da adottare per la predisposizione dei nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico. La Regione del Veneto, nel rispetto dei propri ordinamenti, individua le modalità, criteri e procedure di attuazione delle disposizioni di cui trattasi. In via generale si precisa che:
  - ♦ per la redazione degli strumenti in oggetto, siano essi espressione di nuove previsioni urbanistiche o varianti di quelli esistenti, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano;
  - ♦ al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare l'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative volte a garantire un'adeguata sicurezza.

Il Titolo III indica le "Modalità di Attuazione del Piano"

- art. 16 - "*Programmi di intervento*": questo articolo dispone che gli interventi previsti, previa approvazione dell'Autorità di bacino, siano attuati attraverso appositi programmi di intervento redatti secondo le previsioni e le finalità di cui al Piano stesso e tenuto conto del grado di rischio riscontrato.

## 7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

Dopo l'adozione del Progetto di PAI, avvenuta con deliberazione del Comitato di bacino n. 1/2002 del 26.11.2002, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. n. 103 del 31.10.2003 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2003, sono giunte ai competenti uffici della Regione Veneto una serie di osservazioni da parte di soggetti sia pubblici che privati.

Le osservazioni riguardano principalmente alcune aree del Comuni di Jesolo e del Comune di Treviso. Di seguito si riporta l'elenco completo dei soggetti che hanno presentato osservazioni:

1. Comune di Jesolo;
2. Comune di Treviso;
3. Associazione delle Ditte: IM. DUE s.r.l., TESO Mario e CELEGHIN Roberta, MILANELLO Vittorino e MAZZON Rita, IMMOBILIARE AI SALSIS s.a.s., MILANI Paola, BARBASSI Luigi e FABBRETTI Stefania;
4. Ditte: ZANETTI Antonio e BOVO Paola;
5. Ditte: BOTTANI Luigi e TUIS Maria Teresa;
6. Ditta: PERNA Carlantonio;
7. Associazione delle Ditte: CASTELLI Luigi, VIANELLO Lucia, LAV s.r.l.;
8. Camp Karr Italiana s.r.l.
9. Studio Legale Domenichelli in nome e per conto del Consorzio "Faro di Jesolo" e delle sue consorziate "Faro Immobiliare s.p.a." e "Porto Turistico di Jesolo s.p.a.";
10. Azienda Agricola Dune s.p.a.;
11. Ditta: Dr. BIANCHI D'ESPINOSA Guido.

Le osservazioni sono in numero limitato in relazione alla estensione del territorio del bacino e generalmente non si riferiscono alla metodologia utilizzata per individuare le aree soggette a pericolo e a rischio idraulico.

Per lo più i soggetti interessati, sia pubblici che privati, sollevano obiezioni sul grado di pericolosità idrogeologica assegnato con il modello di calcolo alle aree di interesse, e quindi sui vincoli e/o limitazioni alla uso del territorio imposti per garantire la necessaria sicurezza idraulica.

Quindi nella maggior parte dei casi i soggetti interessati richiedono una riduzione del grado di pericolosità e/o una variazione della perimetrazioni ritenendo che le valutazioni svolte siano state effettuate utilizzando dati non corretti e/o aggiornati; a volte si pone anche in rilievo il fatto che in realtà non siano stati considerati alcuni interventi di mitigazione eseguiti in anni più recenti.

Per dimostrare che le zone considerate non sono pericolose inoltre vengono presentati, o in certi casi solo richiesti, studi di dettaglio ad una scala maggiore rispetto a quella utilizzata per descrivere le diverse situazioni locali.

Gli uffici regionali competenti hanno considerato con attenzione i diverse casi indicati. Certamente è vero che per ottenere validi risultati attraverso modelli matematici del tipo di quello utilizzato, è necessario disporre di una buona conoscenza del territorio e che attualmente questa non è ancora del tutto acquisita. Il sistema fisico è, e dovrà ancora essere, oggetto di aggiornamento anche attraverso le informazioni raccolte a livello locale.

Quindi nei casi in cui sono stati effettivamente riconosciuti errori nella classificazione della pericolosità questi sono stati debitamente corretti. Bisogna però ribadire che il PAI è uno strumento il cui scopo è quello di garantire la sicurezza all'intero bacino e ciò a volte può comportare la necessità di azioni che contrastano con alcuni interessi locali.

Alcune osservazioni riguardano infine la possibilità di dare attuazione, in zone pericolose, a quanto disposto nelle autorizzazioni a costruire ottenute prima della adozione del progetto di piano.

A questo proposito il TAR Veneto, con sentenza n. 3620/04 depositata l'8 ottobre 2004, ha ritenuto che nell'ampia dizione di cui all'art. 5, comma 6 delle norme di attuazione del Progetto di PAI comprendente ".....tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti" vadano inclusi anche quelli relativi agli interventi previsti in un Piano di Lottizzazione già approvato e convenzionato prima della comunicazione dell'adozione del Progetto di Piano.

Con tale sentenza il TAR Veneto ha di fatto escluso l'assoggettamento degli interventi inseriti in un Piano di Lottizzazione già approvato e convenzionato alle previsioni del Progetto di PAI.

In tale considerazione la Regione del Veneto ha ritenuto necessario modificare la normativa di Piano per adeguarla alle indicazioni del TAR riconoscendo la possibilità di portare a compimento i Piani Attuativi già approvati prima della comunicazione dell'adozione del Progetto di Piano.

Di seguito vengono riassunte le diverse osservazioni e le relative controdeduzioni.

## 7.1. Comune di Jesolo

***Il Comune ritiene che l'individuazione, la classificazione e la relativa perimetrazione di tre zone specifiche del Comune di Jesolo in base alle condizioni di pericolosità idraulica individuate dal Progetto di PAI, vanno riconsiderate e verificate alla luce dei risultati emersi da un apposito studio promosso dal Comune stesso.***

Il Comune di Jesolo ha richiesto di modificare la perimetrazione individuate dal PAI in alcune aree del proprio territorio. La proposta è stata avanzata sulla base di una documentazione costituita da: una relazione, i relativi elaborati cartografici, ed un rilievo topografico a sua volta corredato da una relazione tecnica e dalle tavole grafiche.

In particolare la relazione è stata predisposta dal Prof. Ing. Luigi d'Alpaos che è anche l'autore dello "Studio per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e per l'adozione delle misure di salvaguardia nei bacini del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza" redatto nel 2001 e utilizzato per l'elaborazione del Progetto di Piano stesso.

Le analisi di dettaglio eseguite riguardano tre parti del territorio comunale e precisamente:

- la zona dell'abitato di Jesolo paese posta a cavallo della grande ansa del Sile, in destra idrografica;
- la zona dell'abitato di Jesolo paese che si sviluppa in adiacenza all'alveo del canale Cavetta, immediatamente a valle dell'imbocco sul Sile;
- l'area in prossimità della foce del Sile, in sinistra idrografica.

Le nuove indagini eseguite dal Prof. Luigi D'Alpaos hanno preliminarmente considerato lo stato di fatto presente attualmente nel territorio. A questo lavoro ha fatto seguito un'apposita verifica, mediante rilievo topografico a terra, delle quote altimetriche del terreno, delle sommità arginali e dei rilevati che possono fungere da elementi di contenimento delle acque.

I nuovi rilievi hanno generalmente evidenziato quote altimetriche delle sommità arginali del Sile superiori a quelle implementate nel modello di calcolo utilizzato nello studio del 2001. Ad esempio per il tratto di fiume in attraversamento dell'abitato di Jesolo paese, le differenze, variabili da punto a punto, sono in genere comprese tra i 20 e i 50 cm.

Utilizzando i nuovi dati topografici rilevati, è stato quindi aggiornato il reticolo di calcolo del modello matematico uni - bidimensionale. Peraltro le condizioni al contorno considerate nel modello sono le stesse - idrogrammi di piena in ingresso alla rete idrografica e livelli della marea alla foce del Sile - poste per l'elaborazione dello studio del 2001.

I risultati ottenuti hanno sostanzialmente evidenziato le seguenti situazioni.

### **1. Zona dell'abitato di Jesolo, in corrispondenza alla grande ansa del Sile**

Nell'ipotesi che lo sfioratore sull'argine destro all'inizio del Taglio del Sile sia in funzione, le portate al colmo con  $T_r = 100$  anni sono in genere contenute entro le difese arginali ancorché con un franco idraulico ridotto. Permane invece una situazione di pericolosità nella porzione di territorio compresa



tra la conterminazione della laguna di Venezia e l'argine destro del Sile. Il fenomeno deriva dalle complesse interazioni esistenti tra le acque del bacino del Sile e le acque lagunari. Questo costituisce un elemento da considerare con la necessaria attenzione per garantire sicurezza idraulica nel territorio. A tal proposito, nello studio redatto per il Comune di Jesolo, il Prof. Ing. Luigi d'Alpaos propone la realizzazione di un'apposita opera di difesa arginale per la quale propone due possibili posizionamenti in modo da garantire la difesa idraulica.

## **2. Zona dell'abitato di Jesolo in adiacenza all'alveo del canale Cavetta**

Le indagini topografiche hanno indicato valori delle quote delle sommità arginali superiori rispetto a quelli considerati nello studio a supporto del Progetto di PAI. Si tratta, comunque, di differenze abbastanza contenute e non così significative come per il tratto del fiume Sile sopra considerato. Il modello aggiornato evidenzia come lungo il Cavetta, la portata con  $Tr = 100$  generalmente defluisca rimanendo confinata entro le difese arginali ad eccezione di alcuni punti in cui il franco risulta praticamente annullato. Le aree poste in adiacenza al Cavetta, in prossimità all'incile del canale sia in destra che in sinistra idrografica, quindi non subiscono allagamenti significativi.

## **3. Zona in prossimità della foce del Sile, in sinistra idrografica.**

Alla foce, in prossimità della riva sinistra del Sile, la quota del terreno risulta dai nuovi rilievi di circa 2.0 m s.m.m. Quindi a valle della darsena esistente in sinistra idrografica in adiacenza al ponte della strada Jesolo - Cavallino, risulterebbe preservata dagli allagamenti tutta l'area retrostante che si sviluppa tra la sponda del fiume e la strada con un franco di circa 20 ÷ 25 cm.

Innanzitutto si rileva che il moto del Sile in tutta la parte terminale del suo corso è governata dai livelli delle maree eccezionali di acqua alta che vi stabiliscono livelli massimi praticamente coincidenti con quelli del mare.

Per quanto riguarda la zona compresa tra l'argine destro del Sile e la conterminazione della Laguna di Venezia si osserva come effettivamente sussistano pericoli di allagamento. Tuttavia bisogna rilevare che in tale porzione di territorio il fenomeno deriva essenzialmente dalla espansione delle acque della Laguna. In tale zona quindi l'altezza della lama d'acqua dipende dal livello indotto dalla marea e la diffusione dell'allagamento ne segue le relative dinamiche, determinando un pericolo di tipo essenzialmente diverso da quello prodotto dalla tracimazione di un corso d'acqua. L'azione delle spinte idrodinamiche risulta molto inferiore e quindi si è ritenuto opportuno rivedere in tal senso la classificazione di tali aree di territorio assegnando un pericolosità P2.

Si deve inoltre tenere presente che il Prof. Luigi D'Alpaos suggerisce una serie di interventi specifici per mitigare la pericolosità e rischio in questa zona particolare ottenendo un adeguato livello di sicurezza.

Anche per quanto riguarda la zona in corrispondenza al canale Cavetta si è ritenuto opportuno recepire i risultati ottenuti con lo studio commissionato dal Comune di Jesolo. E' comunque opportuno ribadire la necessità degli interventi già previsti per il ripristino, l'adeguamento in quota e rinforzo del Canale. Tali azioni permetteranno infatti, tra l'altro, di aumentare il franco idraulico e, quindi, di ovviare alle situazioni locali in cui esso risulta praticamente annullato mitigando pericolosità e rischio.

Si ritiene infine di recepire anche i nuovi risultati ottenuti con il modello nel caso della area prossima alla foce in sinistra idrografica del Sile.

Conseguentemente, in considerazione di tali risultati si è ritenuto opportuno aggiornare le tavole PER-20-CTR, PER-20-IT2000, PER-21-CTR, PER-21-IT2000, PER-26-CTR, PER-26-IT2000, PER-27-CTR, PER-27-IT2000, PER-28-CTR, PER-28-IT2000 attinenti la pericolosità idraulica, e le tavole: RIS-20-CTR, RIS-21-CTR, RIS-26-CTR, RIS-27-CTR, RIS-28-CTR riguardanti il rischio idraulico.

Le nuove perimetrazioni delle aree soggette a pericolosità e rischio idraulico e le nuove classificazioni delle stesse sulla base delle condizioni di pericolosità e di rischio, sono rappresentate nelle nuove versioni delle tavole succitate, allegate al presente documento e parti integranti dello stesso.

Per finire bisogna sottolineare che le nuove tavole presentate dal Comune di Jesolo hanno consentito di affinare la conoscenza del territorio comunale e delle zone effettivamente soggette a pericolosità. I risultati ottenuti in questo modo hanno quindi potuto essere utilizzati anche per valutare le richieste di altri soggetti interessati.

## 7.2. Comune di TREVISO

- 1. Il Comune di Treviso riscontra nella cartografia e nella normativa del Progetto di PAI una sostanziale difformità rispetto alle aree soggette a rischio idraulico identificate dal vigente P.R.G. approvato dalla Regione del Veneto con la delibera n. 2039 del 02.07.2004; il Comune ritiene quindi opportuno raffrontare i diversi risultati ed apportare i necessari aggiustamenti.**

Effettivamente analizzando la documentazione che correda l'osservazione si possono rilevare alcune differenze tra le aree soggette a rischio idraulico così come individuate nel Progetto di PAI e quella segnalata dal vigente P.R.G. del Comune di Treviso. Le differenze interessano anche la disciplina di uso del territorio in tali zone.

Bisogna però tenere ben presente che le finalità del PAI (salvaguardia idrogeologica di un Bacino Idrografico) e quelle del PRG (destinazione ed uso del territorio comunale) sono molto diverse tra loro.

Il Piano per l'Assetto Idrogeologico infatti è uno stralcio del Piano di Bacino, per la prima volta voluto dalla L.183/1989, con valore di piano territoriale di settore ed è volto alla pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso afferenti alle problematiche del rischio idrogeologico, così da permettere la conservazione, la difesa e la valorizzazione del territorio.

Il PAI ha cioè lo scopo di fornire gli strumenti che permettono di assicurare la salvaguardia dell'intero bacino idrografico dai fenomeni di dissesto e/o degrado idrogeologico anche attraverso l'individuazione di modelli di sviluppo socio-economici compatibili con l'assetto complessivo del territorio e del regime idraulico dei corsi d'acqua che scorrono nello stesso bacino.

L'obiettivo è quello di raggiungere un adeguato livello di sicurezza ripristinando gli equilibri idraulici ed ambientali, recuperando gli ambiti fluviali ed il sistema delle acque, promuovendo la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilità e del consolidamento dei terreni.

Queste finalità sono perseguite attraverso l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree per condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico, la definizione delle misure di salvaguardia e la programmazione degli interventi necessari a mitigare la pericolosità ed il rischio stessi.

Un piano regolatore invece rappresenta lo strumento urbanistico che norma la gestione del territorio nell'ambito dei confini comunali fornendo le disposizioni necessarie per l'uso e la tutela dell'area interessata. Il PRG, quindi, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia e tutti gli interventi volti alla trasformazione o modificazione dell'assetto del territorio e dell'ambiente comunale.

Proprio in relazione alle sue specifiche finalità, il P.R.G. è il risultato di indagini, studi ed analisi certamente accurate ed approfondite, ma limitati ai confini giurisdizionale del comune interessato; si tratta quindi di una dimensione territoriale molto diversa da quella considerata nell'elaborazione del PAI.

Ora le norme di attuazione del Progetto di PAI, specificano come i Comuni debbano adeguare gli strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le aree soggette a pericolosità devono essere conseguentemente perimetrate secondo quanto indicato dal Progetto di Piano stesso entro tali limiti valgono le relative disposizioni normative.

Ovviamente però valgono anche tutte le disposizioni relative alla possibilità di adeguare, aggiornare o correggere il piano, individuate dalla normativa stessa e queste potranno eventualmente essere utilizzate dal Comune per giungere ad una revisione delle perimetrazioni del territorio interessato.

- 2. Il Comune di Treviso ritiene penalizzante la norma che prevede nelle aree classificate a pericolosità media – (P2), di non poter realizzare nuove costruzioni (salvo alcune eccezioni, come ad esempio all'interno dei centri edificati).**

Per quanto riguarda il presente rilievo si è ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento e/o alla introduzione di alcune modifiche delle norme di attuazione stesse. In particolare si è inteso uniformare la normativa a quella vigente nei Bacini Idrografici di rilevanza Nazionale dell'Alto Adriatico al fine di renderle congruenti e compatibili norme d'uso in bacini contermini.

In tal senso le norme che disciplinano le azioni e gli interventi ammissibili nelle aree a pericolosità media – (P2) sono state modificate. La nuova formulazione in particolare fa rinvio alla pianificazione urbanistica comunale, con la precisazione però che le aree classificate P2 non possono essere destinate a nuove zone edificabili di espansione per non incrementare il rischio in un'ottica di prevenzione dei danni potenziali.

A questo proposito si veda anche il successivo capitolo 8 “Proposta di modifica delle norme di attuazione” della presente relazione.

### **7.3. Associazione delle Ditte: IM. DUE s.r.l., TESO Mario e CELEGHIN Roberta, MILANELLO Vittorino e MAZZON Rita, IMMOBILIARE AI SALSI s.a.s., MILANI Paola, BARBASSI Luigi e FABBRETTI Stefania.**

Le Ditte, sono proprietarie di un fondo situato all'altezza dell'abitato di Jesolo paese, in destra idrografica in corrispondenza della grande ansa del Sile.

L'area è classificata dal vigente P.R.G. come residenziale di completamento. Le Ditte sono titolari dei permessi a costruire e, attualmente, sono in corso i lavori per la realizzazione dei fabbricati autorizzati.

Il Progetto di PAI adottato classificava la zona come area a pericolosità elevata – (P3).

- 1. Le Ditte ritengono che la classe di pericolosità elevata – (P3) attribuita, dal Progetto di PAI, alla loro proprietà vada riconsiderata e verificata in quanto le valutazioni del Piano derivano da una cartografia non aggiornata che non tiene conto di alcune condizioni migliorative della sicurezza idraulica del territorio. A dimostrazione della loro posizione presentano alcuni elaborati grafici.***

Innanzitutto bisogna rilevare che nel predisporre il Progetto di PAI l'Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza ha cercato di definire il quadro conoscitivo del sistema fisico in modo il più possibile corretto, con riguardo al reticolo idrografico, alle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali e ai vincoli posti dalle diverse legislazioni, tenuto conto anche delle risorse disponibili.

Tuttavia un bacino idrografico è un sistema molto complesso e la sua precisa conoscenza necessita di molte informazioni parte delle quali non sono ancora del tutto disponibili anche se attualmente la raccolta dati è in fase di continua implementazione.

Quindi possono essere state effettuate delle approssimazioni e possono anche essere state commesse delle imprecisioni. Il Progetto di piano però prevede specifiche modalità per correggere eventuali errori materiali nella definizione delle aree pericolose. In ogni caso è però necessario che sia dimostrato, attraverso un'apposita documentazione, che i dati utilizzati dalla Autorità di Bacino non sono corrispondenti alla situazione reale.

Il quadro conoscitivo del Progetto di PAI può essere comunque aggiornato anche attraverso gli esiti forniti da ulteriori studi e indagini di dettaglio, o della realizzazione degli interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi e dei pericoli esistenti al momento dell'adozione.

Le norme di attuazione prevedono, in particolare, apposite procedure di revisione del Piano per tener conto della realizzazione delle opere programmate, delle mutate condizioni morfologiche, idrologiche, ecologiche e territoriali delle aree interessate, nonché delle nuove conoscenze acquisite a seguito dell'espletamento di ulteriori studi ed indagini di dettaglio.

La normativa inoltre indica apposite procedure per promuovere e dare impulso all'esecuzione, da parte dei Comuni, di interventi volti alla eliminazione o alla mitigazione dei rischi e dei pericoli segnalati oppure di studi ed analisi di dettaglio allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Progetto di Piano (si veda l'art. 6 “Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato”, commi 6. e 7.).

Ora nel caso della Associazione di Ditte: IM. DUE s.r.l., TESO Mario e CELEGHIN Roberta, MILANELLO Vittorino e MAZZON Rita, IMMOBILIARE AI SALSI s.a.s., MILANI Paola, BARBASSI Luigi

e FABBRETTI Stefania, l'esame della relazione tecnica fornita non ha permesso di ricavare elementi ed informazioni utili a consentire una verifica del grado di pericolosità.

Tuttavia bisogna porre in rilievo come l'area in questione, situata come già scritto all'altezza dell'abitato di Jesolo paese, in destra idrografica in corrispondenza della grande ansa del Sile, rientri tra quelle che sono state oggetto di indagini e analisi specifiche nell'ambito dello studio di dettaglio promosso dal Comune di Jesolo di cui si è scritto al §8.1.

Lo studio suddetto ha utilizzato i nuovi dati topografici acquisiti, aggiornati e di dettaglio, per determinare le quote effettive delle sommità arginali e degli altri eventuali rilevati che possono fungere da elementi di difesa nel caso si verificasse un evento di piena eccezionale.

Con l'ausilio di tali dati, è stata eseguita una nuova modellazione idraulica con la quale è stato possibile approfondire e aggiornare le condizioni di sicurezza idraulica dell'intero territorio comunale e, quindi, anche dell'area ove è situato il fondo in esame.

Le perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio idraulico valutate con il modello aggiornato, per la porzione di territorio in esame, sono rappresentate nelle nuove versioni delle tavole PER-26-CTR, PER-26-IT2000 e RIS-26-CTR, allegate al presente documento e parti integranti dello stesso, alle quali si rimanda per la definizione delle azioni e degli interventi ammissibili.

Alla luce dei risultati ottenuti, occorre evidenziare che la porzione di territorio compresa tra la conterminazione lagunare e il Sile, continua ad essere esposta al pericolo di sommersione da parte delle acque lagunari nel caso di marea straordinaria con colmo a 1.75 m s.m.m. Il fenomeno di allagamento deriva tuttavia dalle interazioni tra il bacino del Sile e la contermine Laguna di Venezia. In tale zona l'altezza della lama d'acqua dipende dal livello indotto dalla marea e la diffusione dell'acqua ne segue le relative dinamiche.

La pericolosità è quindi di tipo essenzialmente diverso da quello prodotto dalla tracimazione di un corso d'acqua. L'azione delle spinte idrodinamiche risulta molto inferiore e quindi si è ritenuto opportuno rivedere in tal senso la classificazione di tali aree di territorio.

Si rileva comunque che nella porzione di territorio sopra specificata notevoli benefici in termini di riduzione della pericolosità idraulica si potranno avere dalla attuazione dell'intervento di mitigazione descritto nel paragrafo 7.1.

Infine per quanto riguarda la richiesta da parte delle ditte di dare attuazione nell'area di proprietà delle autorizzazioni a costruire ottenute prima della adozione del progetto di piano, comunque può applicarsi la sentenza del TAR Veneto n. 3620/04.

**2. Nella relazione tecnica, allegata all'osservazione, si sostiene che se si vuole modellare il sistema fisico del bacino in modo più attendibile, è indispensabile passare da un modello a scala di bacino ad uno a scala locale.**

Il PAI costituisce uno stralcio del cosiddetto Piano di Bacino ovvero di uno strumento con valore di piano territoriale di settore volto alla pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del territorio di un Bacino Idrografico.

L'obiettivo principale del PAI quindi è quello di giungere alla individuazione delle aree soggette a pericolosità e rischio idraulico nell'intero bacino e di individuare le azioni strutturali e non strutturali necessarie a mitigare il rischio complessivo.

E' chiaro quindi che il PAI non può limitarsi ad una analisi "locale" della pericolosità e del rischio. Interventi idonei a risolvere situazioni "locali" particolari, potrebbero infatti pregiudicare la sicurezza complessiva dell'intero bacino.

Tuttavia è del tutto evidente che una puntuale conoscenza delle situazioni locali rende lo strumento più efficace. Il PAI quindi necessita di una continua implementazione dei dati relativi al sistema fisico e per questo prevede la possibilità di condurre opportune verifiche ed approfondimenti laddove ne esista la necessità. Le norme di attuazione peraltro indicano le relative procedure.

**3. Le Ditte ritengono che il Progetto di PAI avrebbe dovuto tenere in considerazione lo studio idrogeologico predisposto per il PRG di Jesolo, approvato solo qualche mese prima della pubblicazione del Progetto di PAI stesso, che valuta le aree di loro proprietà come sicure.**

Come già scritto, il Piano per l'Assetto Idrogeologico è un piano territoriale di settore volto alla pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso afferenti alle problematiche del rischio idrogeologico.

Il PAI deve indicare gli strumenti in grado di salvaguardare l'intero bacino idrografico dai fenomeni di dissesto e/o degrado idrogeologico individuando modelli di sviluppo socio-economici sostenibile e compatibili con l'assetto complessivo del territorio e del regime idraulico dei corsi d'acqua che scorrono nello stesso bacino.

Queste finalità sono perseguite attraverso l'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle aree per condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico, la definizione delle misure di salvaguardia e la programmazione degli interventi necessari a conseguire un adeguato livello di sicurezza e a consentire il recupero dell'ambiente naturale e la riqualificazione delle caratteristiche del territorio.

Un piano regolatore è invece lo strumento urbanistico che norma la gestione del territorio nell'ambito dei confini comunali fornendo le disposizioni necessarie per l'uso e la tutela dell'area interessata. Il PRG disciplina l'attività urbanistica ed edilizia e tutti gli interventi volti alla trasformazione o modificazione dell'assetto del territorio e dell'ambiente comunale. Gli studi e le analisi effettuate durante la sua elaborazione anche se molto approfonditi, ed i risultati ottenuti si riferiscono quindi ad un territorio di dimensione del tutto inferiore rispetto quella considerata nel PAI.

Si deve inoltre rilevare che anche le procedure ed i tempi di approvazione dei due strumenti (PAI, PRG) sono diverse. Nel caso specifico il progetto di PAI era in fase di adozione proprio nello stesso periodo di tempo in cui veniva approvato il nuovo PRG del Comune di Jesolo. Pertanto è evidente che possano esistere delle discordanze tra i due strumenti.

Le norme di attuazione del Progetto di PAI, specificano però che i Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Le aree soggette a pericolosità devono essere conseguentemente perimetrate secondo quanto indicato dal Progetto di Piano stesso.

Comunque si ricorda che durante l'elaborazione del Progetto di PAI sono state svolte apposite indagini che hanno riguardato gli aspetti più strettamente collegati allo sviluppo urbanistico del territorio. In particolare, sono stati presi in considerazione tutti i piani regolatori dei comuni ricadenti nel bacino tra cui quello di Jesolo.

A questo proposito nella Relazione del Progetto di PAI, analizzando il sistema antropico e lo stato della pianificazione urbanistica, è stato attentamente analizzato il PRG di Jesolo e ricordato il lavoro svolto dallo studio Kenzo Tange di Tokyo nel definire un assetto alternativo alla congestione edilizia in atto lungo la fascia litoranea, al fine di proteggere l'ambiente.

#### **7.4. Ditte: ZANETTI Antonio e BOVO Paola.**

Le Ditte, sono proprietarie di un fondo situata all'altezza dell'abitato di Jesolo paese, in destra idrografica in corrispondenza della grande ansa del Sile.

L'area è classificata dal vigente P.R.G. come zona di completamento C1 (residenziale parzialmente edificabile). Le Ditte sono titolari dei permessi a costruire.

Il Progetto di PAI adottato classificava la zona come area a pericolosità elevata – (P3).

***Le Ditte ritengono che la classe di pericolosità elevata – (P3) attribuita, dal Progetto di PAI, alla loro proprietà vada riconsiderata e verificata in quanto le valutazioni derivano da una cartografia non aggiornata che non tiene conto di alcune condizioni migliorative della sicurezza idraulica del territorio. A dimostrazione della loro posizione presentano alcuni elaborati grafici.***

***Nella relazione tecnica, allegata all'osservazione, si sostiene inoltre che se si vuole modellare il sistema fisico del bacino in modo più attendibile, è indispensabile passare da un modello a scala di bacino ad uno a scala locale.***

***Le Ditte ritengono che il Progetto di PAI avrebbe dovuto tenere in considerazione lo studio idrogeologico predisposto per il PRG di Jesolo, approvato solo qualche mese prima della***

**pubblicazione del Progetto di PAI stesso, che valuta le aree di loro proprietà come sicure. Affermano infine che la Regione avrebbe dovuto essere a conoscenza delle previsioni del nuovo PRG di Jesolo.**

L'osservazione è, per le argomentazioni, i quesiti posti ed il tipo di documentazione allegata, del tutto analoga, a quella presentata dalla associazione delle Ditte: IM. DUE s.r.l., TESO Mario e CELEGHIN Roberta, MILANELLO Vittorino e MAZZON Rita, IMMOBILIARE AI SALSI s.a.s., MILANI Paola, BARBASSI Luigi e FABBRETTI Stefania. Si fa quindi riferimento anche a quanto già scritto a proposito di tale osservazione.

Il fondo è ubicato in destra idrografica del fiume Sile, in corrispondenza della grande ansa che il fiume forma all'altezza dell'abitato di Jesolo paese.

Anche in questo caso la relazione tecnica, allegata all'osservazione, non fornisce informazioni e/o elementi nuovi sulla base dei quali poter modificare il grado di pericolosità dell'area. Gli interessati hanno solo sostenuto che lo studio del territorio, per essere utile, deve essere effettuata a scala maggiore di quella del PAI, ma non hanno fornito alcun nuovo dato, rilievo o studio che permettesse di implementare la conoscenza globale del bacino.

Si deve ribadire al proposito che il PAI costituisce uno stralcio del cosiddetto Piano di Bacino ed ha l'essenziale obiettivo di giungere alla individuazione delle aree soggette a pericolosità e rischio idraulico nell'intero bacino idrografico oltre che di individuare le azioni strutturali e non strutturali necessarie a mitigare il rischio complessivo. Interventi forse idonei a risolvere situazioni "*locali*" particolari, possono in realtà pregiudicare la sicurezza complessiva dell'intero bacino.

Per quanto riguarda il fatto che gli interessati ritengano non sia stato considerato lo studio idrogeologico relativo al PRG di Jesolo, si ricorda che per l'elaborazione del progetto di piano, l'Autorità di Bacino ha analizzato i piani regolatori di tutti i relativi comuni, tra cui quello di Jesolo.

Il Piano di Assetto Idrogeologico ed il Piano Regolatore si riferiscono tuttavia ad ambiti territoriali del tutto diversi (scala comunale, scala di bacino) e inoltre seguono procedure di approvazione lunghe e ben distinte la cui integrazione può non essere immediata.

Le diverse finalità del Progetto di PAI (salvaguardia generale del Bacino) rispetto a quelle del PRG (destinazione ed uso del territorio comunale) per assicurare la sicurezza del territorio stesso possono portare alla individuazione di nuove e/o diverse aree da sottoporre a vincolo nell'ambito dei confini comunali.

La zona peraltro ricade nel territorio oggetto di indagini e analisi specifiche nell'ambito dello studio di dettaglio promosso dal Comune di Jesolo di cui si è già scritto. Lo studio suddetto ha consentito la definizione della nuova perimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico valutate rappresentate nelle tavole PER-26-CTR, PER-26-IT2000 e RIS-26-CTR, allegate al presente documento e parti integranti dello stesso.

Nella zona interessata i fenomeni di allagamento derivano dalle interazioni tra il bacino del Sile e la contermina Laguna di Venezia. Detti fenomeni devono comunque essere considerati per assicurare la sicurezza all'intero territorio. La pericolosità però è, come già scritto, di tipo essenzialmente diverso da quella prodotto dalla tracimazione di un corso d'acqua e l'azione delle spinte idrodinamiche risulta molto inferiore.

Anche in questo caso infine risulta applicabile la sentenza del TAR Veneto n. 3620/04 depositata l'8 ottobre 2004.

## **7.5. Ditte: BOTTANI Luigi e TUIS Maria Teresa.**

Le Ditte, sono proprietarie di un fondo situata all'altezza dell'abitato di Jesolo paese, in destra idrografica in corrispondenza della grande ansa del Sile.

L'area è classificata nella variante di adeguamento al piano di area della Laguna ed area Veneziana (PALAV) come sottozona E2-2 di valore agricolo paesistico.

Il Progetto di PAI adottato classificava la zona come area a pericolosità elevata – (P3).

***Le Ditte ritiene che la classe di pericolosità (P3) attribuita, dal Progetto di PAI, alla loro proprietà vada riconsiderata e verificata. All'osservazione è allegata una apposita relazione tecnica***

Il fondo è ubicato in destra idrografica del fiume Sile, al di sotto della grande ansa che il fiume forma all'altezza dell'abitato di Jesolo, in corrispondenza della porzione di territorio compresa tra la conterminazione della Laguna di Venezia ed il rilevato della nuova strada Jesolo - Cavallino.

I fenomeni di allagamento, anche in questa zona, derivano dalle complesse interazioni tra le acque del bacino del Sile e quelle della conterminazione Laguna di Venezia. Come già scritto in precedenza questo tipo di fenomeni devono comunque essere considerati per assicurare la sicurezza al territorio.

L'analisi della relazione tecnica, e della documentazione allagata alla osservazione non forniscono elementi di per sé sufficienti a ridurre il grado della pericolosità. Anche in questo caso però l'area ricade nel territorio che è stato analizzato dallo studio effettuato dal Prof. Luigi D'Alpaos per conto del Comune di Jesolo ed analizzato nel § 7.1.

La pericolosità in tale zona è provocata dalla lama d'acqua indotta dai livelli della marea ed è quindi di tipo essenzialmente diverso da quella prodotta dalla tracimazione di un corso d'acqua e l'azione delle spinte idrodinamiche risulta molto inferiore. Le nuove perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio idraulico viene descritta dalle tavole PER-26-CTR, PER-26-IT2000 e RIS-26-CTR, allegata al presente documento e parti integranti dello stesso.

#### **7.6. Ditta: PERNA Carlantonio.**

La Ditta, è proprietaria di un fondo situata all'altezza dell'abitato di Jesolo paese, in destra idrografica in corrispondenza della grande ansa del Sile.

Il Progetto di PAI adottato classificava la zona come area a pericolosità elevata – (P3).

***La Ditta ritiene che la classe di pericolosità (P3) attribuita, dal Progetto di PAI, alla sua proprietà vada riconsiderata e verificata. All'osservazione è allegata una relazione tecnica.***

La relazione tecnica, allagata alla presente osservazione, per argomentazioni ed impostazione, ricalca quanto esposto nelle relazioni allagate alle precedenti osservazioni descritte nei §§ 7.3, 7.4,7.5 a cui si fa rimando per una più dettagliata analisi delle relative problematiche.

Il fondo in esame è ubicato in destra idrografica del fiume Sile a monte della grande ansa che il Sile forma all'altezza dell'abitato di Jesolo paese, nella porzione di territorio compresa tra il fiume e la sottostante conterminazione della Laguna di Venezia.

L'analisi della relazione tecnica, e della documentazione allagata alla osservazione non forniscono elementi di per sé sufficienti a ridurre il grado della pericolosità. Anche in questo caso però l'area ricade nel territorio che è stato analizzato dallo studio effettuato dal Prof. Luigi D'Alpaos per conto del Comune di Jesolo ed analizzato nel § 7.1.

Le nuove perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio idraulico viene descritta dalle tavole PER-26-CTR, PER-26-IT2000 e RIS-26-CTR, allegata al presente documento e parti integranti dello stesso.

#### **7.7. Associazione delle Ditte: CASTELLI Luigi, VIANELLO Lucia, LAV s.r.l.**

Le Ditte, sono proprietarie di alcuni lotti ubicati in sinistra idrografica del Sile in pross.

Il Progetto di PAI adottato classificava la zona in parte quale area a pericolosità media – (P2) ed in parte quale area a pericolosità moderata – (P1).

***Le Ditte ritengono che la classificazione P2 di parte della loro proprietà vada corretta in quanto la zona interessata presenta le stesse caratteristiche delle aree ricadenti sia all'interno della***

**stessa proprietà sia nelle proprietà limitrofe classificate con grado di pericolosità moderata – (P1). Le Ditte richiedono in particolare che l'intera area di proprietà sia classificate P1.**

La proprietà in esame è ubicata in sinistra idrografica del fiume Sile, in prossimità all'argine, poco a monte della foce del fiume. Anche in questo caso la relazione presentata dai soggetti interessati non fornirebbe dati sufficienti a modificare la classificazione della pericolosità.

Tuttavia sulla base della relazione predisposta dal prof. Luigi D'Alpaos per il Comune di Jesolo è stato possibile aggiornare la perimetrazione delle aree pericolose. Anche per quanto riguarda le aree in questione si fa riferimento alle Tavole PER-28-CTR, PER-28-IT2000 e RIS-28-CTR che costituiscono parte integrante della presente relazione.

In particolare i nuovi rilievi indicano che alla foce, in prossimità della riva sinistra del Sile, la quota del terreno risulta di circa 2.0 m s.m.m.; l'area compresa tra la sponda del fiume e la strada Jesolo Cavallino risulta quindi non soggetta ad allagamenti con un franco di circa 20 ÷ 25 cm.

## 7.8. Camp Karr Italiana s.r.l.

La Ditta è proprietaria di una serie di aree site in località Lido di Jesolo, "Zona faro". Tali proprietà con altre aree attigue, situate nella fascia compresa tra l'argine sinistro del Sile e via Anna Frank, sono destinate all'ampliamento del Porto Turistico di Jesolo, in conformità al P.R.G. vigente. Nel Progetto di PAI, le aree oggetto dell'ampliamento del Porto sono classificate, per buona parte, quali **aree a pericolosità elevata – (P3)** e, per la rimanente, aree a pericolosità moderata – area soggetta a scolo meccanico – (P1).

### 1. **La Ditta chiede vengano verificate a scala locale e di dettaglio le condizioni di pericolosità e rischio idraulico attribuite dal Progetto di PAI, all'area compresa tra il fiume Sile e via Anna Frank, destinata all'ampliamento del Porto Turistico di Jesolo, allegando una apposita relazione tecnica.**

Innanzitutto, come già più volte scritto, il PAI ha valore di Piano Territoriale di Settore ed estende la propria validità all'intero bacino idrografico per consentire un buon assetto idrogeologico complessivo. Il Piano quindi non può analizzare il problema della sicurezza limitandosi alla soluzione di problemi locali.

E' però vero che le scelte programmatiche sono tanto migliori quanto migliore è la conoscenza delle diverse problematiche locali. Nel redigere il Progetto di PAI quindi l'Autorità di Bacino ha cercato di fornire una rappresentazione del quadro conoscitivo del sistema fisico del bacino, il più possibile aggiornata e dettagliata.

Il quadro conoscitivo inoltre può essere aggiornato a seguito degli esiti forniti da ulteriori studi e indagini di dettaglio, o della realizzazione degli interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi e dei pericoli esistenti al momento dell'adozione.

Tuttavia l'esame della relazione tecnica allegata alla osservazione non fornisce elementi ed informazioni sufficientemente precisi e circostanziati tali da consentire una riverifica del grado di pericolosità. Nonostante ciò l'area in questione rientra tra quelle che sono state oggetto di indagini e analisi nell'ambito dello studio di dettaglio promosso dal Comune di Jesolo di cui si è scritto in relazione alla precedente osservazione di al paragrafo n. 8.1.

Lo studio effettuato dal prof. Luigi D'Alpaos per il Comune di Jesolo ha evidenziato in particolare che alla foce, in prossimità della riva sinistra del Sile, la quota del terreno risulta di circa 2.0 m s.m.m. Quindi a valle della darsena esistente in sinistra idrografica in adiacenza al ponte della strada Jesolo - Cavallino, tutta l'area retrostante che si sviluppa tra la sponda del fiume e la strada risulta preservata dagli allagamenti con un franco di circa 20 ÷ 25 cm.

Quindi per quanto riguarda la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica relativa alla porzione di territorio interessata dall'ampliamento della darsena esistente, nonché per la definizione delle azioni e degli interventi in esse ammissibili, si fa riferimento alle nuove tavole facenti parte integrante della presente relazione, aggiornate con gli esiti della nuova modellazione idraulica



presentata dal Comune di Jesolo, che sostituiscono le Tavole PER-28-CTR, PER-28-IT2000 e RIS-28-CTR.

- 2. La Ditta chiede di dare attuazione alle indicazioni del vigente P.R.G. del Comune di Jesolo, con particolare riguardo alle destinazioni d'uso previste dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso P.R.G. Nello specifico è intenzione della Ditta dare seguito alle scelte programmatiche del P.R.G. ed attuare, con le modalità previste, l'ampliamento del Porto Turistico di Jesolo che è un'opera di rilevante importanza per la vocazione turistica e nautica del Lido di Jesolo.**

Come più volte scritto il PAI è uno strumento sovraordinato al PRG e, in quanto tale, come prevede l'articolo 5 delle norme di attuazione del Progetto di PAI - "*Efficacia ed effetti del progetto di Piano adottato*", al comma 1.: "*le norme di attuazione e le prescrizioni di Piano previste per le aree di pericolosità idraulica elevata nonché per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti, sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del progetto di Piano e restano in salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, sino all'adozione del piano stesso e comunque non oltre tre anni*".

Peraltro le norme di attuazione del Progetto di PAI adottato nulla dicono sulla realizzazione, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – (P3), di un'opera quale l'ampliamento di una darsena esistente con le relative infrastrutture, residenze ed i servizi necessari.

Al riguardo, valutata anche la particolare tipologia di opera, si ritiene che la realizzazione dell'ampliamento della darsena esistente possa essere consentita a condizione che nel relativo progetto siano previste soluzioni tecniche volte a mitigarne la vulnerabilità e in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica. Certamente una tipologia strutturale di questo tipo, correttamente dimensionata, può essere ritenuta, per la funzione che è chiamata ad assolvere, coerente con un buon utilizzo del corso d'acqua.

Da un punto di vista strettamente progettuale è da rilevare che la localizzazione di un'opera quale una darsena è condizionata, primariamente, dalla ricerca di un sito che fornisca una adeguata protezione dalla forza del mare. In ogni caso le strutture edilizie devono però essere realizzate in condizioni di adeguata sicurezza.

Per le considerazioni suesposte si ritiene quindi opportuno integrare la normativa di Piano e inserire tra gli interventi ammissibili anche nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata - (P3), la realizzazione di opere volte all'utilizzo del demanio idrico e marittimo e del corso d'acqua in generale, a condizione che prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica (Si veda, al riguardo, il successivo punto della presente relazione relativo alla "*Proposta di modifica alle Norme di attuazione*", al quale si fa rimando).

Sarà poi compito strutture competenti, esaminare il progetto di ampliamento del Porto Turistico di Jesolo nel suo complesso (considerando, cioè, congiuntamente l'ampliamento della darsena esistente, le relative infrastrutture, residenze e i rispettivi servizi), accertare che gli elaborati progettuali siano in armonia con gli obiettivi, le finalità e i contenuti del PAI.

La proposta progettuale dovrà, nello specifico, individuare appropriate soluzioni tecniche al fine di non incrementare ma, anzi, mitigare le condizioni di rischio e pericolosità idraulica nelle aree limitrofe all'area interessata dal Piano di Lottizzazione.

## **7.9. Studio Legale Domenichelli in nome e per conto del Consorzio "Faro di Jesolo" e delle sue consorziate "Faro Immobiliare s.p.a." e "Porto Turistico di Jesolo s.p.a."**

Le Ditte assistite sono proprietarie di aree site in località Lido di Jesolo, "*Zona faro*". Tali proprietà sono situate nell'area compresa tra l'argine sinistro del Sile e via Anna Frank, oggetto del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata relativo all'ampliamento del Porto Turistico di Jesolo, in conformità al P.R.G. vigente. Il Consorzio "Faro di Jesolo" ha sottoscritto con il Comune di Jesolo, in data 14.04.2003, la convenzione per la realizzazione del P.d.L. relativo all'ampliamento del Porto. Nel

Progetto di PAI, le aree oggetto del suddetto P.d.L. sono classificate, per buona parte, quali aree a pericolosità elevata – (P3) e, per la rimanente, aree a pericolosità moderata – area soggetta a scolo meccanico – (P1).

- 1. La Ditta ritiene che la classe di pericolosità elevata – (P3) attribuita, dal progetto di PAI, a parte della proprietà vada corretta in quanto la zona interessata presenta caratteristiche geomorfologiche analoghe a quelle delle aree contermini che sono classificate, invece, con grado di pericolosità moderata – (P1). La Ditta richiede in particolare che l'intera area sia classificate a pericolosità moderata (P1), allegando una apposita relazione tecnica redatta da un professionista.**

L'individuazione, la classificazione e la perimetrazione delle aree a rischio e pericolosità idraulica rappresentate nella cartografia del Progetto di Piano derivano dall'applicazione di un modello di calcolo di tipo uni-bidimensionale, tramite il quale sono state eseguite alcune simulazioni dell'evoluzione delle piene lungo il fiume Sile.

In particolare, con questo tipo di modello è stato possibile valutare il comportamento dell'acqua una volta che questa è tracimata dagli argini. Di conseguenza, il modello consente di descrivere localmente l'entità degli allagamenti nelle aree esterne agli argini che possono per esempio determinarsi per un sormonto arginale che si verifichi in una sezione più a monte.

Ciò premesso, anche se l'esame della relazione tecnica allegata alla presente osservazione non fornisce elementi ed informazioni tali da consentire una riverifica del grado della pericolosità, anche in questo caso è possibile utilizzare i risultati dello studio effettuato dal Comune di Jesolo. La nuova perimetrazione riportata nelle più volte citate Tavole PER-28-CTR, PER-28-IT2000 e RIS-28-CTR.

- 2. La Ditta chiede che si provveda a stralciare dal PAI le norme di salvaguardia perché decise da organo privo di competenza.**

In merito alla legittimità delle misure di salvaguardia si puntualizza che:

- l'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989 prevede espressamente che *"in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia"*, senza alcuna indicazione specifica della natura dell'Autorità di bacino;
- la legge n. 183/1989, disciplinando l'adozione dei piani di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, prevede l'istituzione di Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

Da quanto sopra riportato si può, dunque, dedurre che il legislatore, non avendo esplicitamente limitato il potere di adottare misure di salvaguardia in capo a determinate Autorità di bacino, abbia inteso riconoscere tale potere in capo a tutte le Autorità di bacino, indipendentemente dal rispettivo rilievo territoriale.

Inoltre, si precisa che con la L.R. 18 aprile 1995, n. 29, istitutiva dell'Autorità di bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza, la Regione Veneto ha inteso attribuire all'autorità stessa la competenza ad adottare il progetto di piano (art. 5, comma 1, lett. c), della L.R. n. 29/1995) agli effetti della legge n. 183/1989, dovendosi ritenere implicito che nel Progetto di Piano siano comprese anche le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989.

- 3. La Ditta chiede che si provveda a modificare la prescrizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 5 delle norme di attuazione del PAI adottato, nella parte in cui non specifica che fra le fattispecie sottratte all'applicazione delle norme di salvaguardia rientrino anche gli interventi compresi nei piani attuativi già approvati e convenzionati.**

Come già scritto in precedenza il TAR Veneto, con sentenza n. 3620/04 depositata l'8 ottobre 2004, ha ritenuto che nell'ampia dizione di cui all'art. 5, comma 6 delle norme di attuazione del Progetto di PAI comprendente *".....tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle*

norme vigenti” vadano inclusi anche quelli relativi agli interventi previsti in un Piano di Lottizzazione già approvato e convenzionato prima della comunicazione dell’adozione del Progetto di Piano.

Quindi anche in relazione all’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” che ha introdotto, tra l’altro, il titolo abilitativo edilizio “*Permesso di costruire*” che sostituisce la precedente “*Concessione edilizia*” si ritiene opportuno rivedere ed integrare la relativa normativa di piano.

Nella nuova versione proposta della norma predetta è stata prevista, in modo esplicito, la possibilità di portare a compimento i Piani Urbanistici Attuativi (PUA) già approvati prima della comunicazione dell’avvenuta adozione del Progetto di Piano. Per maggiori approfondimenti in ordine alle modifiche apportate si rinvia al successivo capitolo 9 “*Proposta di modifica delle norme di attuazione*” della presente relazione.

Peraltro si evidenzia che nell’esercizio della propria competenza in materia urbanistica l’Amministrazione comunale può disporre prescrizioni tipologiche e costruttive atte a ridurre il rischio e il pericolo idrogeologico.

Questo aspetto rappresenta un’occasione di qualificazione dell’attività del Comune nella prevenzione, mitigazione o eliminazione del rischio e del pericolo idrogeologico. Tale attività dovrebbe essere svolta non solo con riferimento alle aree di rischio e di pericolo idrogeologico individuate nel Progetto di PAI, bensì per l’intero territorio comunale.

A tal proposito va sottolineata l’importanza della “*Valutazione di compatibilità idraulica*” prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3637 del 13 dicembre 2002. Questo studio non deve essere inteso come un ulteriore vincolo da superare, ma essere considerato come un’opportunità per operare scelte urbanistiche più corrette che espongano meno i cittadini al pericolo dei dissesti idrogeologici.

#### **7.10. Azienda Agricola Dune s.p.a.**

La Ditta è proprietaria di aree site in località Lido di Jesolo nel bacino di Ca’ Gamba che nel Progetto di PAI sono classificate quali aree a pericolosità media – (P2).

- 1. L’Azienda richiede che sia prevista la decadenza automatica del vincolo imposti dopo l’avvenuta messa in sicurezza delle aree. Aree di modesta estensione e soggette a regime idraulico di bonifica, potrebbero essere poste in sicurezza mediante semplici interventi realizzati anche da privati e concordati con gli Enti territorialmente competenti in materia di sicurezza idrogeologica (Genio Civile, Consorzi di Bonifica, ecc.) per eliminare la situazione di pericolosità dei luoghi.***

In generale la normativa di piano già prevede la possibilità di riduzione del grado di pericolosità in seguito alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio.

Per quanto, in particolare riguarda le aree di proprietà delle ditte si deve ancora una volta fare riferimento agli esiti della modellazione matematica eseguita con l’ausilio dei rilievi topografici aggiornati e di dettaglio forniti dal Comune di Jesolo.

Per tali aree, prossime al litorale del Lido di Jesolo, infatti i risultati restituiti dalla nuova modellazione matematica consentono, complessivamente, di ridurre il grado di pericolosità idraulica così come appare nelle nuove versioni delle Tavole PER-27-CTR, PER-27-IT2000, allegate al presente documento e parti integranti dello stesso.

- 2. Poiché ai sensi dell’art. 13, lett. a), delle norme di attuazione del Progetto di PAI nelle aree classificate a pericolosità media – (P2) può essere consentita la realizzazione di “nuove costruzioni purché all’interno di centri edificati e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna”, l’Azienda propone che la norma sia completata:***

- **da una automatica disposizione che assuma, a tutti gli effetti, una variante del P.R.G. atta a consentire l'edificabilità di vani accessori quali garage, magazzini, ecc. fuori terra in franchigia di cubatura o, in alternativa**
- **da una disposizione che fissi la quota di sicurezza del piano terra degli edifici e degli accessi ai piani interrati in modo di consentire la realizzazione degli stessi in sicurezza. Sotto la quota di sicurezza, ciò che emerge dal terreno dovrà essere considerato, nella normativa urbanistica ai fini volumetrici, in franchigia di cubatura;**

L'art. 13, comma 1, lett. a), del progetto di Pai stabiliva che nelle aree a pericolosità media – (P2) possa essere consentita la realizzazione di nuove costruzioni purchè all'interno di centri edificati e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna.

Ora ritenendo opportuno uniformare la normativa del Progetto di Piano a quella vigente nei Bacini Idrografici dell'Alto Adriatico, in modo da rendere congruenti e compatibili le norme d'uso del territorio in bacini contermini, si è proceduto all'aggiornamento delle norme di attuazione.

In particolare sono state modificate, le norme previste per le aree a pericolosità media – (P2) come descritto nel successivo capitolo 8 *“Proposta di modifica delle norme di attuazione”*.

Quindi per quanto riguarda le questioni sollevate dalla ditta nella osservazione, esse si riferiscono a problematiche di tipo prettamente urbanistico e quindi esulano dalla competenza della Autorità di Bacino. Il Comune potrà nella formulazione del proprio strumento urbanistico valutare la possibilità di inserire questa prescrizione.

#### **7.11. Dr. BIANCHI D'ESPINOSA Guido**

***Il Dr. BIANCHI D'ESPINOSA segnala la presenza nel bacino di un affluente del fiume Limbraga. Richiede di includere il territorio solcato da tale corso d'acqua tra le aree soggette a pericolosità idraulica per le particolari caratteristiche dei luoghi (zone umide e di carattere risorgivo). Chiede inoltre il rispetto della fascia di tutela idraulica ai sensi dell'articolo 9 delle norme di attuazione del PAI.***

Come scritto il PAI è stato elaborato sulla base di risultati ottenuti attraverso un apposito studio che ha preso in considerazione tutti i corsi d'acqua afferenti alla rete principale in grado di contribuire effettivamente alla formazione di eventi di piene con tempo di ritorno 50, 100 e 200 anni. Lo studio quindi ha permesso di individuare e perimetrare le aree soggette a pericolosità e rischio idrogeologico.

Ora, dall'esame della tav. PER-4-CTR, l'area segnalata dal Dr. BIANCHI D'ESPINOSA, non risulta essere soggetta a tali problematiche. Inoltre non è stato possibile desumere che nell'area siano possibili allagamenti provocati da eventi di piena del Sile con i citati tempi di ritorno né dalla documentazione presentata con la richiesta né dalle analisi, anche storiche, agli atti.

Certo il Progetto di Piano prevede che, al di fuori dei centri edificati, venga istituita una fascia di tutela idraulica dei corpi idrici della larghezza di 10 m (articolo 9 norme di attuazione). Tuttavia la norma richiamata dal Dott. BIANCHI D'ESPINOSA non può trovare applicazione nel caso considerato dal momento che il corso d'acqua scorre all'interno del tessuto urbano del comune di Treviso.

Il corpo idrico segnalato, così come anche ribadito nella nota n° 509832 in data 27.07.2004 della Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto, trasmessa anche allo stesso Dr. BIANCHI D'ESPINOSA, in realtà non risulta compreso nell'elenco delle acque classificate pubbliche ai sensi del Testo Unico 11 Dicembre 1933.

La citata nota n°509832/2004 sottolinea peraltro che il corso d'acqua è in realtà da ritenersi già tutelato dal punto di vista paesaggistico. Infatti esso si sviluppa nella fascia di 150 m soggetta al vincolo paesaggistico relativo al Torrente Limbraga (corso d'acqua vincolato).

Si deve peraltro sottolineare a questo proposito che il PAI ha lo specifico scopo di perseguire la riduzione del dissesto idrogeologico e del relativo rischio. La tutela paesaggistica va promossa e perseguita attraverso strumenti e logiche di tipo diverso, più mirate alla specificità della protezione, valorizzazione e trasformazione del paesaggio medesimo.

## 8. PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione del Progetto di Piano, in considerazione del fatto che costituiscono una parte fondamentale del Piano e certamente quella che ha una maggiore e più immediata rilevanza sulla vita di coloro che abitano o operano in questo ambito territoriale, sono state oggetto di un esame approfondito volto al perfezionamento della normativa stessa.

Infatti per il comune cittadino esse sono principalmente norme "urbanistiche" che, cioè, dettano disposizioni per l'uso del territorio e quindi condizionano le azioni e gli interventi in esse ammissibili definendo cosa si può o non si può fare. E' quindi intuibile l'impatto che ne è derivato e l'attenzione che richiedono.

Inoltre ancorché la stesura delle norme di attuazione del Progetto di PAI adottato sia relativamente recente, appare opportuno effettuare una revisione al fine di aggiornarle o integrarle in qualche punto sia per tener conto del modificato quadro normativo, sia per renderle congruenti e compatibili con le norme analoghe adottate dalle competenti Autorità di bacino per i Progetti di Piano per l'assetto idrogeologico riferiti agli altri bacini idrografici che ricadono in territorio veneto oltre che degli altri piani di sicurezza idraulica.

Uno dei requisiti che più ha impegnato i tecnici delle strutture regionali in occasione della partecipazione ai lavori delle varie Autorità di bacino per la predisposizione dei Piani di Assetto Idrogeologico è stato difatti quello di assicurare un approccio al tema dell'assetto idrogeologico il più coerente possibile per tutto il territorio veneto. Evidentemente questa ricerca della coerenza è frutto di un continuo lavoro di affinamento che si vuole seguire anche in questa sede.

In particolare si è ritenuto opportuno far riferimento al quadro delle Norme di Attuazione derivanti dai Piani di Assetto Idrogeologico del fiume Piave e del fiume Livenza nonché che dal Piano di Sicurezza Idraulica del medio e basso corso del fiume Piave

Nell'approntare questa revisione della normativa di Piano si è tenuto inoltre in conto, in modo critico, delle indicazioni contenute nelle osservazioni al Progetto di PAI pervenute e delle considerazioni comunque emerse in sede di controdeduzione.

Entrando più nel dettaglio, si possono formulare le seguenti considerazioni.

### Articolo 3 - Elaborati del Piano

1.	<i>Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:</i>
a)	<i>relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate ed illustra le analisi effettuate;</i>
b)	<i>quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa riportante i relativi costi determinati in via parametrica;</i>
c)	<i>cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica o geologica nonché le aree a rischio secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;</i>
d)	<i>normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.</i>

Il comma prevede che il Piano sia organizzato con uno specifico elaborato, o sezione, relativo agli interventi strutturali di difesa; cosa che in realtà non è visto che gli interventi sono riportati in un capitolo della relazione generale.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 1 secondo la seguente formulazione:

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <b>Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati in via parametrica;</b></li><li>b) <b>cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica nonché le aree a rischio idraulico secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;</b></li><li>c) <b>normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.</b></li></ul> |
|----|---|

#### Articolo 5 - Efficacia ed effetti del progetto di Piano adottato

- |    |  |
|----|--|
| 5. | <i>A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano adottate con il Progetto di Piano.</i> |
|----|--|

Il comma sopra riportato va modificato per tener conto dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che ha introdotto, tra l'altro, il titolo abilitativo edilizio "Permesso di costruire" in sostituzione della precedente "Concessione edilizia".

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 5 secondo la seguente formulazione:

- |    |  |
|----|--|
| 5. | <b><i>A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione, i Comuni non possono rilasciare provvedimenti di autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti, in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di Piano adottate con il Progetto di Piano.</i></b> |
|----|--|

- |    |  |
|----|--|
| 6. | <i>Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al precedente comma 2, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione del Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione dei rischi e dei pericoli.</i> |
|----|--|

Il comma sopra riportato così come formulato nel Progetto di Piano adottato può suscitare dubbi interpretativi quando lo si intenda applicare agli interventi previsti in un piano urbanistico attuativo (PUA) approvato prima della prima della comunicazione dell'adozione del Progetto di PAI. Può verificarsi infatti il caso che al momento della suddetta comunicazione siano state regolarmente concesse e magari anche realizzate le opere di urbanizzazione del PUA ma non anche concessionati i singoli interventi in esso previsti.

Secondo un'interpretazione restrittiva della norma non sarebbe pertanto possibile realizzare gli interventi suddetti in quanto non ancora concessionati e dunque non sottratti all'applicazione delle prescrizioni del Progetto di Piano.

Tale impossibilità oltre a comportare un danno effettivo per chi ha eseguito le opere di urbanizzazione, determinerebbe la presenza nel territorio di insediamenti "incompleti" dal punto di vista urbanistico con, al limite, un deterioramento delle opere realizzate che a sua volta comporterebbe un sostanziale annullamento degli investimenti effettuati. Si potrebbe quindi verificare il caso di aree dotate di opere di urbanizzazione ma, nel concreto, provvisoriamente abbandonate in attesa della realizzazione degli interventi di mitigazione delle condizioni di pericolosità.

Secondo invece una interpretazione più ampia della norma le previsioni edificatorie di un piano urbanistico attuativo sono i presupposti all'urbanizzazione dell'area tant'è che, per solito, gli elaborati dei PUA dispongono per l'edificazione specifiche quantità, tipologie e precise localizzazioni plano-volumetriche. In tal senso, quindi, si può ritenere che l'attuazione di un PUA già approvato non si debba limitare alle sole opere di urbanizzazione ma possa essere estesa anche agli interventi edilizi in esso contenuti.

Si ritiene pertanto opportuno evitare possibili dubbi interpretativi e riformulare questo comma per includere fra le fattispecie sottratte all'applicazione delle prescrizioni di Piano anche gli interventi compresi nei piani attuativi già approvati, a prescindere dal rilascio, entro i termini utili, dei titoli abilitativi edilizi (permessi di costruire) dei singoli fabbricati.

Infine, in analogia al comma 5, il presente comma va modificato per tener conto dell'entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 che ha introdotto, tra l'altro, il titolo abilitativo edilizio permesso di costruire in sostituzione della precedente concessione edilizia.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 6 secondo la seguente formulazione:

<b>6.</b>	<b><i>Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i Piani Attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al comma 2, i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione del rischio e del pericolo.</i></b>
-----------	--

#### **Articolo 6 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato**

1.	<i>Ai sensi del comma 5 dell'art. 1-bis del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 così come modificato dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 le determinazioni assunte in sede di Comitato Istituzionale, a seguito di esame nella Conferenze Programmatiche, costituiscono automatica variante agli strumenti urbanistici.</i>
----	--

5.	<i>Conformemente a quanto previsto nel comma 1, i Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.</i>
----	---

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 novembre 2002, n. 524, ha abrogato il comma 5 dell'art. 1-bis del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 così come modificato dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365, accogliendo, in merito, alcuni ricorsi presentati oltre che da questa Regione anche da varie altre.

Con questa sentenza la Corte Costituzionale ha ribadito la costituzionale competenza in materia urbanistica assegnata alle Regioni e ai Comuni.

Appare quindi necessario abrogare il primo comma e modificare il testo del comma 5 secondo la seguente formulazione:

<b>5.</b>	<b><i>I Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione, adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.</i></b>
-----------	---

6.	<i>Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente piano stralcio, ovvero in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio almeno a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente autorità idraulica, sono trasmesse all'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. Il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero a modificare le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla verifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Comitato Istituzionale ha effetto di variante del Piano.</i>
7.	<i>Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte della Regione o di altri soggetti pubblici o privati, degli interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Una volta realizzati tali interventi, previo parere positivo dell'autorità idraulica competente sulla effettiva eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli, le Regioni inoltrano all'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza una comunicazione sulle nuove condizioni di rischio o di pericolo. Analoga comunicazione è inviata ai Comuni e alle Province territorialmente interessati per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva le nuove condizioni di rischio o di pericolo e provvede a modificare la perimetrazione delle aree di rischio o di pericolo perimetrata dal Piano ovvero a modificare le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti. L'approvazione del Segretario ha effetto di variante del Piano.</i>
8	<i>Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviati ai Comuni e Province territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio</i>
9	<i>Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di cui al precedente comma, ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del Progetto di piano stralcio.</i>
10	<i>L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità della Regione competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.</i>

Al fine di agevolare le modalità di aggiornamento del Piano descritte nei commi 6 e 7 sopra riportati si ritiene opportuno semplificare e snellire ulteriormente le procedure in oggetto anche per renderle congrue e compatibili con le analoghe disposizioni adottate dalle competenti Autorità di bacino per i Progetti di PAI relativi a bacini idrografici contigui a quello considerato (in particolare Piave e Livenza).

Inoltre, si sono adeguate le procedure amministrative, sempre secondo il principio di non appesantirle, al testo della legge costitutiva dell'Autorità di Bacino.

I commi 8 e 9 devono essere semplicemente corretti per quanto attiene i riferimenti contenuti nel testo, mentre per il comma 10 si ritiene utile fare un riferimento più generale alle autorità competenti alla vigilanza anziché limitarle a quelle regionali.

Appare quindi opportuno modificare i commi suddetti secondo la seguente formulazione:

6.	<b><i>Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano, ovvero nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del Piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio o di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. La Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti.</i></b>
----	--



7.	<b><i>Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità alla Regione. Questa esprime il proprio parere sulle nuove condizioni di pericolosità e lo trasmette all'Autorità di bacino. Tale provvedimento è inviato anche alle Province e ai Comuni interessati per territorio, per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. La Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti.</i></b>
8	<b><i>Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e inviati alle Province e ai Comuni interessati per territorio, per l'affissione nel loro albo pretorio, per la durata di trenta giorni</i></b>
9	<b><i>Contestualmente all'esecuzione degli interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli di cui al comma 7 ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del pericolo e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici approvati prima della pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano.</i></b>
10	<b><i>L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.</i></b>

Si ritiene poi opportuno rendere anche possibile l'aggiornamento della Fase Programmatica, ossia del piano degli interventi previsti dal Piano di Assetto Idrogeologico, attraverso l'utilizzo di procedure agevolate.

Si pertanto propone di inserire nell'art. 6 il seguente comma:

11	<b><i>La Regione, anche su indicazione di Comuni o Consorzi di Bonifica, possono segnalare all'Autorità di bacino interventi utili alla riduzione delle condizioni di dissesto e a garantire adeguate condizioni di sicurezza idraulica nel bacino, da inserire nell'elenco degli interventi della Fase Programmatica del Piano. La Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico, approva il nuovo elenco degli interventi.</i></b>
----	---

#### Articolo 7 - Durata e modalità di revisione del Piano

4.	<b><i>Non costituiscono varianti le deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza recanti correzioni di errori materiali degli elaborati del piano stralcio.</i></b>
----	--

Questo comma disciplina l'aggiornamento del Piano in relazione al possibile riscontro di un errore materiale intervenuto nella redazione del Piano stesso.

Si ritiene opportuno rivedere tale norma al fine di renderla coerente con le modifiche apportate alle procedure di aggiornamento del Piano a seguito di interventi volti all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi e dei pericoli oppure degli esiti di ulteriori studi ed analisi di dettaglio, come precisato in precedenza per l'articolo 6.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 4 secondo la seguente formulazione:

- |    |  |
|----|--|
| 4. | <b><i>Non costituiscono varianti le deliberazioni della Giunta Regionale recanti correzioni ad errori materiali degli elaborati del Piano.</i></b> |
|----|--|

#### **Articolo 9 - Fascia di tutela idraulica**

Al fine di ridurre i possibili problemi interpretativi, si ritiene opportuno inserire nell'articolo 9 il comma 1 bis che riporta la definizione di "centro edificato" in analogia alle norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po (Progetto PAI Delta) adottato dalla competente Autorità di bacino.

Si pertanto propone di inserire nell'art. 9 il seguente comma:

- |          |  |
|----------|--|
| 1<br>bis | <b><i>Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, il Comune procede all'approvazione del relativo perimetro.</i></b> |
|----------|--|

- |    |  |
|----|--|
| 3. | <b><i>Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:</i></b><br>a) <i>alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;</i><br>b) <i>alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;</i><br>c) <i>alla tutela urgente della pubblica incolumità.</i> |
|----|--|

Si ritiene opportuno integrare il testo del comma sopra riportato al fine di uniformarlo all'analogia norma contenuta nel Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza adottato dall'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 3 secondo la seguente formulazione:

- |    |   |
|----|---|
| 3. | <b><i>Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:</i></b><br>a) <i>alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;</i><br>b) <i>alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;</i><br>c) <i>alla tutela urgente della pubblica incolumità;</i><br>d) <i>alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.</i> |
|----|---|

#### **Articolo 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica**

In prospettiva di uniformare e rendere tra loro compatibili e congruenti, per quanto possibile, le norme di attuazione dei Piani di assetto idrogeologico predisposti dalle varie Autorità di bacino operanti nel Veneto si ritiene opportuno rivedere le norme contenute nel Titolo II "Aree di pericolosità idraulica" del presente Progetto di Piano. In particolare nell'effettuare la revisione di tale gruppo di norme si è adottato quale termine di confronto preferenziale le analoghe norme contenute nel Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza nel Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta Bacchiglione adottati dall'Autorità di bacino competente rispettivamente con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 25.02.2003 e n. 1 del 03.03.04, oltre che del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Adige adottato dall'Autorità di bacino competente con delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2005 del 15.02.2005.

<b>1.</b>	<b>La realizzazione di tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità idraulica elevata è subordinata alla presentazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11, fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente escluso dai seguenti articoli.</b>
-----------	---

Per quanto attiene il primo comma, se ne propone l'abrogazione, per la descrizione delle motivazioni si fa rinvio alle successive considerazioni svolte relativamente all'articolo 11, in cui si tratta con maggiore completezza la problematica dello studio idraulico.

<b>3.</b>	<b>Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità, nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentite dal Piano o autorizzate dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:</b> <b>a)</b> <i>mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque;</i> <b>b)</b> <i>non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;</i> <b>c)</b> <i>non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;</i> <b>d)</b> <i>non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.</i>
-----------	--

Sempre nell'ottica dell'integrazione tra i vari Piani di Assetto Idrogeologico, si è valutato di integrare il comma 3 prevedendo ulteriori attenzioni da porre nell'eseguire i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 3 secondo la seguente formulazione:

<b>3.</b>	<b>Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:</b> <b>e)</b> <i>mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;</i> <b>f)</b> <i>non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;</i> <b>g)</b> <i>non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;</i> <b>h)</b> <i>non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;</i> <b>i)</b> <i>non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;</i> <b>j)</b> <i>minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.</i>
-----------	---

<b>6.</b>	<b>Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è vietato:</b> <b>a)</b> <i>eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;</i> <b>b)</b> <i>realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino;</i>
-----------	---

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;</li><li>d) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;</li><li>e) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l'indebolimento degli argini.</li></ul> |
|--|

Per il comma 6 si è ritenuto di escludere dai divieti previsti la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, anche al fine di assicurare una maggiore facilità di intervento nella mitigazione delle condizioni di pericolo.

Appare quindi opportuno modificare il testo del comma 6 secondo la seguente formulazione:

- |   |
|---|
| <p><b>6. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;</li><li>b) realizzare intubazioni o tominature dei corsi d'acqua superficiali;</li><li>c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;</li><li>d) posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;</li><li>e) operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l'indebolimento degli argini.</li></ul> |
|---|

- |  |
|--|
| <p><b>11. Il Comitato istituzionale individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.</b></p> |
|--|

Nel comma 11 si ritiene opportuno correggere la denominazione del Comitato Istituzionale in Comitato di Bacino, come previsto dalla legge costitutiva dell'Autorità di Bacino.

Si corregge quindi il testo del comma 11 secondo la seguente formulazione:

- |  |
|--|
| <p><b>11. Il Comitato di Bacino individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.</b></p> |
|--|

Appare poi utile normare anche l'utilizzo dei beni del demanio idrico, avendo sempre ben presente la necessità che questo avvenga compatibilmente con le condizioni di pericolosità, idraulica, evidenziate dal piano.

Anche in questo caso si riprende la formulazione delle normative contenute nei Piani di Assetto Idrogeologico adottati dall'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico.

Si ritiene quindi di introdurre i seguenti due commi:

13.	<b><i>Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse.</i></b>
14.	<b><i>Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.</i></b>

### **Articolo 11 - Studio di compatibilità idraulica**

Questo articolo introduce lo studio di compatibilità idraulica che deve accompagnare la realizzazione dei progetti relativi a opere ricadenti nelle aree di pericolosità idraulica.

Ora, come è noto, con delibera n. 3637 in data 13 dicembre 2002 la Giunta regionale ha introdotto, anche in attuazione dell'articolo 15 delle norme di attuazione del piano in esame, la "valutazione di compatibilità idraulica" per gli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Secondo la citata delibera per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica dalla quale si deve desumere, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello. Tale elaborato deve inoltre indicare le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte. Nella delibera citata vengono poi indicate le procedure per l'approvazione, da parte delle competenti strutture regionali, di detta valutazione di compatibilità idraulica.

Questa previsione, in quanto può consentire il non aggravio delle attuali condizioni di squilibrio idraulico, appare estremamente importante nella prevenzione dei dissesti idrogeologici e sicuramente può consentire di raggiungere risultati più significativi del semplice studio applicato al singolo intervento da realizzarsi nelle sole aree di pericolosità idraulica

Non vi è dubbio, infatti, che l'azione antropica, attraverso l'incremento progressivo della vulnerabilità del territorio, abbia contribuito ad accrescere il rischio idraulico in molte delle zone individuate, influenzando negativamente sui processi di trasformazione degli afflussi meteorici in portate e sottraendo ai corsi d'acqua aree di loro diretta o indiretta pertinenza.

L'urbanizzazione diffusa e, in alcuni casi, il diverso uso del suolo in agricoltura hanno contribuito, da una parte a modificare la particolare natura del regime idrologico dei fiumi, dall'altra ad incrementare sensibilmente i contributi specifici dei terreni, rispetto ai valori sui quali sono state dimensionate le opere di regimazione del sistema di scolo.

Dal punto di vista della conservazione del suolo, della difesa degli abitati e della sicurezza delle popolazioni occorre quindi sottoporre a verifica non solo gli aggregati attuali, come può fare il PAI, ma anche e soprattutto quelli di progetto, ben sapendo che, mentre i primi insistono già sul territorio, i secondi sono soltanto programmati e prospettici.

Al fine di evitare possibili confusioni tra le due fattispecie e di semplificare l'articolato, appare opportuno stralciare il presente articolo 11 e di conseguenza pure il primo comma dell'articolo 10 nonché inserire, nell'articolo 12, relativa alle aree di pericolosità P3, un'equivalente previsione.

A tal fine si propone il seguente testo:

	<i><b>Gli interventi di cui al comma ___ devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni idrauliche e geologiche generali e locali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</b></i>
	<i><b>La realizzazione degli interventi di cui alle lettere ___ non richiede la redazione della relazione di cui al comma precedente.</b></i>

### **Articolo 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3**

La necessità di pervenire ad una disciplina dell'uso del suolo che sia il più uniforme e coerente possibile per i vari Piani di assetto idrogeologico che interessano il territorio veneto, si pone ancor più per le norme che regolamentano le azioni e gli interventi ammissibili nelle aree a pericolosità.

Nel formulare le modifiche delle norme di attuazione del presente Progetto di Piano si è tenuto conto, come già scritto, della normativa degli altri Progetti di Piano interessanti il territorio veneto, nel frattempo adottati dalle Autorità di bacino competenti, al fine di renderle compatibili e congruenti.

In particolare per questo articolo le modifiche e aggiornamenti da apportare risultano essere rilevanti ed interessano tutti i commi. Spesso le variazioni apportate sono essenzialmente lessicali, non tali da modificarne la portata, altre volte sono invece sostanziali e modificano gli effetti della norma.

Di seguito si illustrano le modifiche proposte.

Per quanto riguarda il comma 1 si propone una formulazione simile a quella dei Progetti di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottati dalla Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e dall'Autorità di Bacino dell'Adige, tenendo conto anche delle proposte di modifica già avanzata in sede di parere regionale. Le modifiche non sembrano incidere significativamente sulla valenza della norma e sulle sue ricadute.

Come detto per l'articolo 11 si ritiene utile introdurre in questo articolo l'obbligo di una relazione idraulica volta a definire le condizioni di fattibilità dell'intervento, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. A tal fine vengono sostituiti i commi 2, 3 e 4 con i nuovi commi 2 e 3.

Per i commi 5, 6, 7 e 8, relativi alla possibilità di realizzare impianti di smaltimento rifiuti e trattamento delle acque, si prevede una nuova formulazione, commi 4 e 5, che aggiorna i riferimenti normativi e, soprattutto, adegua le prescrizioni a quelle contenute negli altri Piani di Assetto Idrogeologico.

Infine si ritiene di aggiungere una nuova previsione normativa, comma 6, finalizzata a far sì che l'applicazione dell'articolo non comporti un incremento dell'entità dei danni che possono essere richiesti.

In conclusione, appare opportuno modificare l'articolo 12 secondo la seguente formulazione:

<b>1.</b>	<i><b>Nelle aree classificate a pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realizzazione di:</b></i>
	<i><b>f) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;</b></i>
	<i><b>g) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;</b></i>
	<i><b>h) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;</b></i>

	<ul style="list-style-type: none"><li><i>i) interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;</i></li><li><i>j) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili a condizione che non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;</i></li><li><i>k) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, non modifichino i fenomeni idraulici naturali e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;</i></li><li><i>l) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</i></li><li><i>m) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</i></li><li><i>n) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</i></li><li><i>o) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);</i></li><li><i>p) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del progetto di Piano ovvero per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;</i></li><li><i>q) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;</i></li><li><i>r) strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previa assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi nonché di rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato</i></li></ul>
2.	<p><i>Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni idrauliche e geologiche generali e locali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.</i></p>

3.	<b><i>La realizzazione degli interventi di cui alle lettere g), k), l) nonché c), d) e i), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla lettera f) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.</i></b>
4.	<b><i>In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:</i></b> <b><i>s) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;</i></b> <b><i>t) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;</i></b> <b><i>u) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;</i></b> <b><i>v) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.</i></b>
5.	<b><i>Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.</i></b>
6.	<b><i>Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.</i></b>

### **Articolo 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2**

Anche per questo articolo viene proposta la modifica al fine di renderlo più coerente con il corpo normativo degli altri Progetti di Piano di Assetto Idrogeologico adottati dalle Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige.

In questo caso si ha una completa modifica dell'articolo che, nella forma originaria, elencava con dettaglio le attività possibili nelle aree classificate a pericolosità media, P2. Nella nuova formulazione invece si fa rinvio alla pianificazione urbanistica comunale, con la precisazione che questa deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione.

Per quanto attiene il comma 4 che fa rinvio, per gli impianti di smaltimento rifiuti e trattamento delle acque, ai corrispondenti commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12 viene sostituito con i commi 3 e 4 che ricalcano le analoghe norme per le aree classificate a pericolosità elevata, P3.

In conclusione, appare opportuno proporre 13 con la seguente formulazione:

1.	<b><i>Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del Progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.</i></b>
----	--



2.	<b><i>Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.</i></b>
3.	<b><i>Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la realizzazione di:</i></b> <b><i>w) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;</i></b> <b><i>x) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;</i></b> <b><i>y) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334;</i></b> <b><i>nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.</i></b>
4	<b><i>Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.</i></b>

**Articolo 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1**

1.	<b><i>Nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al grado di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano.</i></b>
----	---

L'articolo 14 delle norme di attuazione del Progetto di PAI adottato che disciplina le aree classificate a pericolosità moderata - P1 viene anch'esso rivisto per uniformarsi al contenuto dell'analogo articolo delle norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza. Le modifiche proposte sono comunque sicuramente non sostanziali.

Si propone pertanto di modificare l'articolo 14 secondo la seguente formulazione:

1.	<b><i>Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.</i></b>
----	--

**Articolo 15 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti**

3.	<b>La normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà espressamente prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto dei criteri generali contenuti nelle presenti norme. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.</b>
4.	<b>La Regione Veneto, nel rispetto dei propri ordinamenti, individuano le modalità, criteri e procedure di attuazione delle presenti disposizioni.</b>
5.	<b>Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quegli strumenti urbanistici per i quali, alla data di pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano, si sia già concluso l'iter di adozione e pubblicazione e sia intervenuta la deliberazione di controdeduzione alle osservazioni.</b>

Al fine di disciplinare la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti in modo analogo agli altri Progetti di Piano stralcio adottati dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e relativi a bacini idrografici contermini con quello in esame, si ritiene opportuno abrogare i tre commi sopra riportati.

Al riguardo, si osserva, che con delibera n. 3637 in data 13 dicembre 2002 la Giunta regionale ha già introdotto la "valutazione di compatibilità idraulica" per gli strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportino una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico.

Secondo la citata delibera per gli strumenti di cui sopra dovrà essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica dalla quale si deve desumere, in relazione alle nuove previsioni urbanistiche, che non viene aggravato l'esistente livello di rischio idraulico né viene pregiudicata la possibilità di riduzione, anche futura, di tale livello. Tale elaborato deve inoltre indicare le misure compensative introdotte nello strumento urbanistico ai fini del rispetto delle condizioni esposte. Nella delibera citata vengono poi indicate le procedure per l'approvazione, da parte delle competenti strutture regionali, di detta valutazione di compatibilità idraulica.

In sostanza, quindi, le previsioni contenute nei commi abrogati sono già rispettate dalle indicazioni della DGR 3637/02 che norma su tutto il territorio regionale la valutazione di compatibilità idraulica.

**Articolo 16 - Programmi di intervento**

3.	<b>I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto: del grado di rischio dell'area interessata; del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento; di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera; delle segnalazioni delle Regioni e degli Enti Locali; della possibilità di ricorrere a capitali privati; del grado di affinamento progettuale dell'intervento.</b>
4.	<b>I programmi sono approvati dall'Autorità di Bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.</b>

Per quanto attiene il comma 3 si propone di integrarlo prevedendo, in analogia con quanto previsto all'articolo 6, la possibilità per i Consorzi di Bonifica di segnalare interventi da inserire nell'elenco della Fase Programmatica del Piano.

Per il comma 4, infine, si ritiene opportuno correggere la denominazione del Comitato Istituzionale in Comitato di Bacino, come previsto dalla legge costitutiva dell'Autorità di Bacino

Si propone pertanto di modificare i commi 3 e 4 secondo la seguente formulazione:

3.	<b><i>I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto:</i></b> a) <b><i>del grado di rischio dell'area interessata;</i></b> b) <b><i>del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento;</i></b> c) <b><i>di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera;</i></b> d) <b><i>delle segnalazioni della Regione, degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica;</i></b> e) <b><i>della possibilità di ricorrere a capitali privati;</i></b> f) <b><i>del grado di affinamento progettuale dell'intervento.</i></b>
4.	<b><i>I programmi sono approvati dall'Autorità di Bacino con deliberazione del Comitato di Bacino, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.</i></b>

INDICE	pag.
<b>1. PREMESSA</b>	<b>5</b>
<b>2. IL SISTEMA NORMATIVO</b>	<b>6</b>
2.1. LA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183	6
2.2. LA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267	6
2.3. IL D.P.C.M. 29 SETTEMBRE 1998	7
2.4. IL D.L. 12 OTTOBRE 2000, N. 279, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 DICEMBRE 2000, N. 365	8
2.5. IL D.LVO 3 APRILE 2006, N. 152	8
<b>3. IL BACINO DEL FIUME SILE E DELLA PIANURA TRA PIAVE E LIVENZA</b>	<b>10</b>
3.1. L'AUTORITÀ DI BACINO ED I SUOI ORGANI	10
3.2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED IDROGRAFICO	10
3.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL TERRITORIO	11
3.4. IL SISTEMA INSEDIATIVI	11
<b>4. PROCEDURE E CRITERI DI PIANO</b>	<b>13</b>
4.1. ANALISI DELLA PERICOLOSITÀ	13
4.2. ANALISI DEL VALORE E DELLA VULNERABILITÀ	15
4.3. ANALISI DEL RISCHIO	15
4.4. LE AZIONI DI PIANO	16
<b>5. ANALISI DELLA PERICOLOSITA'</b>	<b>17</b>
5.1. INDAGINI SVOLTE	17
5.2. PERIMETRAZIONI	18
5.3. INTERVENTI	19
<b>6. NORME DI ATTUAZIONE</b>	<b>20</b>
<b>7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVE CONTRODEDUZIONI</b>	<b>23</b>
7.1. COMUNE DI JESOLO	24
7.2. COMUNE DI TREVISO	26
7.3. ASSOCIAZIONE DELLE DITTE: IM. DUE S.R.L., TESO MARIO E CELEGHIN ROBERTA, MILANELLO VITTORINO E MAZZON RITA, IMMOBILIARE AI SALSI S.A.S., MILANI PAOLA, BARBASSI LUIGI E FABBRETTI STEFANIA.	27
7.4. DITTE: ZANETTI ANTONIO E BOVO PAOLA.	29
7.5. DITTE: BOTTANI LUIGI E TUIS MARIA TERESA.	30
7.6. DITTA: PERNA CARLANTONIO.	31
7.7. ASSOCIAZIONE DELLE DITTE: CASTELLI LUIGI, VIANELLO LUCIA, LAV S.R.L.	31
7.8. CAMP KARR ITALIANA S.R.L.	32
7.9. STUDIO LEGALE DOMENICHELLI IN NOME E PER CONTO DEL CONSORZIO "FARO DI JESOLO" E DELLE SUE CONSORZIATE "FARO IMMOBILIARE S.P.A." E "PORTO TURISTICO DI JESOLO S.P.A."	33
7.10. AZIENDA AGRICOLA DUNE S.P.A.	35
7.11. DR. BIANCHI D'ESPINOSA GUIDO	36
<b>8. PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE</b>	<b>37</b>

# Confronto normative



**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1 - Natura del Piano**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	<p>Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza, nel seguito "Piano", è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998, ed ha valore di Piano stralcio del Piano di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza interessante il territorio della Regione del Veneto, nel seguito "Regione".</p>	Idem.
2.	<p>Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.</p>	Idem.

**Articolo 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	<p>Il Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.</p>	Idem.
2.	<p>Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto idraulico o geologico, oggetto di delimitazione del Piano;</li><li>b) definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica o geologica.</li></ul>	Idem.

3.	<p>Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano l'Autorità di Bacino può emanare direttive che:</p> <p>a) individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere;</p> <p>b) individuano criteri e indirizzi da rispettare per la progettazione e l'attuazione degli interventi di difesa;</p> <p>c) definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento nonché quelli per le opere di attraversamento;</p> <p>d) definiscono le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico;</p>	Idem.
4.	<p>Il Piano contiene:</p> <p>a) l'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;</p> <p>b) la perimetrazione delle aree a rischio idraulico;</p> <p>c) le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;</p> <p>d) le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.</p>	Idem.

### Articolo 3 - Elaborati del Piano

	Versione adottata	Versione proposta
1.	<p>Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate ed illustra le analisi effettuate;</li> <li>- quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa riportante i relativi costi determinati in via parametrica;</li> <li>- cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica o geologica nonché le aree a rischio secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;</li> <li>- normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.</li> </ul>	<p>Il presente Piano é costituito dai seguenti elaborati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati in via parametrica;</li> <li>- cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica nonché le aree a rischio idraulico secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;</li> <li>- normativa di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.</li> </ul>

### Articolo 4 - Classificazione del territorio per condizioni di pericolosità e classi di rischio

	Versione adottata	Versione proposta



1.	Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità idraulica e delle classi del conseguente rischio, valutato sulla base della vulnerabilità del territorio.	Idem.
2.	Ai fini dell'individuazione delle misure di salvaguardia, il Piano classifica le aree pericolose secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- P1 – moderata;</li> <li>- P2 – media;</li> <li>- P3 – elevata.</li> </ul>	Idem.
3.	Ai fini dell'individuazione delle priorità di attuazione degli interventi, il Piano classifica le aree a rischio secondo le classi di rischio idraulico di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998: <ul style="list-style-type: none"> <li>- R1 – moderato;</li> <li>- R2 – medio;</li> <li>- R3 – elevato;</li> <li>- R4 – molto elevato.</li> </ul>	Idem.

#### Articolo 5 - Efficacia ed effetti del Progetto di Piano adottato

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Le norme di attuazione e le prescrizioni di Piano previste per le aree di pericolosità idraulica elevata nonché per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti, sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano e restano in salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, sino all'adozione del Piano stesso e comunque non oltre tre anni.	Idem.
2.	Immediatamente dopo l'adozione del Progetto di Piano, l'Autorità di Bacino comunica alla Regione, alle Province e a tutti i Comuni interessati per territorio copia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- della delibera di adozione del Progetto di Piano;</li> <li>- della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione delle aree a rischio e delle aree a pericolosità idraulica di rispettivo interesse;</li> <li>- delle norme di attuazione e prescrizioni di Piano.</li> </ul>	Idem.
3.	Copie integrali del Progetto di Piano adottato sono depositate presso la Regione e le Province interessate. Tale deposito è menzionato nelle comunicazioni di cui al comma 2.	Idem.
4.	Entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione i Comuni provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di trenta giorni, copia della delibera di adozione, della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione, delle norme di attuazione e delle prescrizioni di Piano.	Idem.

5.	A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione le amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni ed autorizzazioni in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano adottate con il Progetto di Piano.	A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione, i Comuni non possono rilasciare provvedimenti di autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti, in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di Piano adottate con il Progetto di Piano.
6.	Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del Progetto di piano di cui al precedente comma 2, tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione ed equivalenti previsti dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione del Veneto la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione dei rischi e dei pericoli.	Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i Piani Attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al comma 2, i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione del rischio e del pericolo.
7.	Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.	Idem.

## Articolo 6 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Ai sensi del comma 5 dell'art. 1-bis del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 così come modificato dalla L. 11 dicembre 2000, n. 365 le determinazioni assunte in sede di Comitato Istituzionale, a seguito di esame nella Conferenze Programmatiche, costituiscono automatica variante agli strumenti urbanistici.	Abrogato.
2.	Al Piano adottato e approvato si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente articolo 5, comprese quelle sulla comunicazione alle amministrazioni pubbliche interessate.	Idem.
3.	Tutte le previsioni e le prescrizioni del Piano adottato e del Piano approvato sono immediatamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati.	Idem.
4.	I Piani ed i Programmi nazionali, regionali e degli Enti locali che prevedono attività o interventi di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale devono essere coordinati con il presente Piano. Pertanto, le autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di programmazione e pianificazione alle prescrizioni del presente Piano, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.	Idem.

5.	<p>Conformemente a quanto previsto nel comma 1, i Comuni interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni del Piano in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Comunque, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.</p>	<p>I Comuni interessati in sede di formazione, adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.</p>
6.	<p>Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente piano stralcio, ovvero in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio almeno a scala maggiore di quella del piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio e di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. Tali valutazioni, previo parere della competente autorità idraulica, sono trasmesse all'Autorità di Bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza. Il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero a modificare le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti e le sottopone alla verifica del Comitato Istituzionale. In attesa della ratifica del Comitato Istituzionale l'approvazione del Comitato Istituzionale ha effetto di variante del Piano.</p>	<p>Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano, ovvero nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del Piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio o di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. La Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti.</p>
7.	<p>Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte della Regione o di altri soggetti pubblici o privati, degli interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Una volta realizzati tali interventi, previo parere positivo dell'autorità idraulica competente sulla effettiva eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli, le Regioni inoltrano all'Autorità di Bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza una comunicazione sulle nuove condizioni di rischio o di pericolo. Analoga comunicazione è inviata ai Comuni e alle Province territorialmente interessati per l'espressione del proprio parere entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente. Quindi il Segretario dell'Autorità, su conforme parere del Comitato Tecnico, approva le nuove condizioni di rischio o di pericolo e provvede a modificare la perimetrazione delle aree di rischio o di pericolo perimetrata dal Piano ovvero a modificare le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti. L'approvazione del Segretario ha effetto di variante del Piano.</p>	<p>Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità alla Regione. Questa chiede alle Province e ai Comuni interessati per territorio il proprio parere, da esprimersi entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente, sulle nuove perimetrazioni di pericolosità o rischio. Quindi la Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico, approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti.</p>
8.	<p>Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviati ai Comuni e Province territorialmente interessati per l'affissione all'albo pretorio.</p>	<p>Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e inviati alle Province e ai Comuni interessati per territorio, per l'affissione nel loro albo pretorio, per la durata di trenta giorni.</p>
9.	<p>Contestualmente all'esecuzione degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi o dei pericoli di</p>	<p>Contestualmente all'esecuzione degli interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli di</p>

	cui al precedente comma, ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del rischio e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici adottati o approvati prima dell'adozione del Progetto di piano stralcio.	cui al comma 7 ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del pericolo e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici approvati prima della pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano.
10.	L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità della Regione competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.	L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.
11		La Regione, anche su indicazione di Comuni o Consorzi di Bonifica, possono segnalare all'Autorità di Bacino interventi utili alla riduzione delle condizioni di dissesto e a garantire adeguate condizioni di sicurezza idraulica nel bacino, da inserire nell'elenco degli interventi della Fase Programmatica del Piano. La Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico, approva il nuovo elenco degli interventi.

#### Articolo 7 - Durata e modalità di revisione del Piano

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno durata illimitata. Alla verifica delle stesse si provvede almeno ogni cinque anni avuto riguardo allo stato di realizzazione delle opere programmate, nonché alle mutate condizioni morfologiche, idrologiche, ecologiche e territoriali delle aree interessate. La revisione terrà conto, altresì, delle nuove conoscenze acquisite a seguito dell'espletamento di ulteriori studi ed indagini.	Idem.
2.	A tal fine, le strutture tecniche della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti interessati sono tenute a comunicare all'Autorità di Bacino l'instaurarsi di diverse o nuove condizioni delle aree interessate che si siano verificate nel territorio di rispettiva competenza.	Idem.
3.	In ogni caso, indipendentemente dalla scadenza indicata al punto 1., l'Autorità di Bacino si riserva di procedere a revisioni anche parziali del Piano, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti, con riferimento alle singole aree o porzioni di bacino nelle quali siano variate le originarie condizioni.	Idem
4.	Non costituiscono varianti le deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza recanti correzioni di errori materiali degli elaborati del piano stralcio.	Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dalla Giunta Regionale, previo parere del Comitato Tecnico.

**Articolo 8 - Piani di Protezione Civile**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Le azioni di protezione nelle aree classificate a rischio si esplicano attraverso l'applicazione delle norme per le aree classificate pericolose, la realizzazione degli interventi previsti dal presente Piano e l'attuazione delle attività di protezione civile.	Idem.
2.	I Programmi provinciali di Previsione e Prevenzione, redatti ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, tengono conto delle potenziali situazioni di rischio evidenziate dal presente Piano.	Idem.
3.	Gli Enti locali, nella stesura dei propri Piani di Emergenza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, prevedono il concorso al Sistema regionale di Protezione Civile, di cui alla Legge Regionale 11/2001, per gli scenari desumibili dalla perimetrazione di aree a rischio individuate dal presente Piano.	Idem.
4.	Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, curano i rapporti con i Comuni interessati dal Piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di Protezione Civile - anche ai sensi dell'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 - nonché per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile, secondo quanto disposto dall'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.	Idem.
5.	Ai sensi dell'art. 1, comma 4. della L. 267/98, i Comuni interessati dal presente Piano predispongono, sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione e eventualmente d'intesa tra loro, il Piano urgente di emergenza per il rischio idraulico; tale Piano urgente deve essere aggiornato al variare delle condizioni di rischio.	- Idem.
6.	Nel predisporre il Piano urgente di emergenza si deve provvedere a una ricognizione delle strutture e degli insediamenti a rischio in quanto ricadenti entro aree perimetrate e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo ovvero propone l'inserimento della struttura o dell'insediamento tra quelle oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n.180/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Tale attività deve porre particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- edifici civili con rilevante presenza anche discontinua di persone quali ospedali, scuole ed equivalenti;</li> <li>- rilevanti infrastrutture di comunicazione quali autostrade, ferrovie, strade di grande comunicazione, ecc.;</li> <li>- impianti a rischio di incidente rilevante;</li> <li>- impianti di approvvigionamento idrico - potabile;</li> <li>- impianti di trattamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti;</li> </ul>	Idem

	– opere di attraversamento dei corsi d'acqua.	
--	---	--

## Articolo 9 - Fascia di tutela idraulica

	Versione adottata	Versione proposta
1.	È istituita al di fuori dei centri edificati e delle frazioni edificate una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna.	È istituita al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna.
1 bis		Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, il Comune procede all'approvazione del relativo perimetro.
2.	In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a: <ul style="list-style-type: none"> <li>– conservare l'ambiente;</li> <li>– mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni;</li> <li>– migliorare la sicurezza idraulica;</li> <li>– costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.</li> </ul>	Idem.
3.	Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;</li> <li>– alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;</li> <li>– alla tutela urgente della pubblica incolumità.</li> </ul>	Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;</li> <li>– alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;</li> <li>– alla tutela urgente della pubblica incolumità;</li> <li>– alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.</li> </ul>
4.	In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.	Idem.
5.	Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al Regio Decreto n. 368/1904 e al Capo VII del Regio Decreto 25.7.1904, n. 523.	Idem.

**TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA****Articolo 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica o geologica**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	La realizzazione di tutti i nuovi interventi, opere ed attività ammissibili nelle aree di pericolosità idraulica elevata è subordinata alla presentazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11, fatte salve le fattispecie in cui sia espressamente escluso dai seguenti articoli.	Abrogato.
2.	Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti. In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.	Idem.
3.	Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolosità, nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentite dal Piano o autorizzate dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare o non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare sensibilmente il normale deflusso delle acque;</li> <li>- non aumentare significativamente le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;</li> <li>- non ridurre significativamente i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;</li> <li>- non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.</li> </ul>	Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;</li> <li>- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;</li> <li>- non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;</li> <li>- non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;</li> <li>- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;</li> <li>- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.</li> </ul>
4.	Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano, per quanto possibile, le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e a tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.	Idem.

5.	Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata all'Autorità di bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza.	Idem.
6.	Nelle aree classificate pericolose, salvo quanto previsto dal successivo comma, è vietato: <ul style="list-style-type: none"> <li>– eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;</li> <li>– realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino;</li> <li>– occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;</li> <li>– posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;</li> <li>– operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree capaci di favorire l'indebolimento degli argini.</li> </ul>	Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato: <ul style="list-style-type: none"> <li>– eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;</li> <li>– realizzare intubazioni o tombature dei corsi d'acqua superficiali;</li> <li>– occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;</li> <li>– posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;</li> <li>– operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l'indebolimento degli argini.</li> </ul>
7.	Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.	Idem
8.	Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all'approvazione del Piano, ovvero gli insediamenti e i beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assentiti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali.	Idem
9.	Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 37/1994.	Idem
10.	Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque.	Idem.
11.	Il Comitato istituzionale individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici	Il Comitato di Bacino individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici



	potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.	potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.
12.	Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5.1.1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 9.	Idem
13.		Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse.
14.		Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.

### Articolo 11 - Studio di compatibilità idraulica (Abrogato)

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Salvo che non sia diversamente e specificamente stabilito, tutti i progetti proposti per l'approvazione nelle aree di pericolosità idraulica elevata devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata anche tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 3, lettera i), della legge n. 183/1989.	Abrogato.
2.	Nelle aree di pericolosità idraulica media lo studio di compatibilità idraulica deve essere prodotto solo nelle fattispecie in cui è espressamente richiesto dalle norme del presente Piano.	Abrogato.
3.	Nelle aree di pericolosità idraulica elevata e media nessun progetto può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica, ove richiesto.	Abrogato.

4.	Lo studio non sostituisce le valutazioni di impatto ambientale, gli studi e gli atti istruttori di qualunque tipo richiesti al soggetto promotore dalla normativa statale e regionale, in quanto applicabili. Lo studio può essere sostituito da altri studi prescritti da specifiche norme di settore a condizione di offrire elementi di valutazione equivalenti e sempre che tale equivalenza sia espressamente dichiarata dall'autorità cui spetta approvare i progetti	Abrogato.
5.	Lo studio di compatibilità idraulica: a) è firmato da un ingegnere abilitato con comprovata esperienza nel settore dell'idraulica; b) dimostra la coerenza del progetto con le prescrizioni di tutela del Piano.	Abrogato.
6.	Nello studio di compatibilità idraulica: a) è assunta come riferimento la pericolosità idraulica di tutta l'area interessata e di quelle connesse; b) l'ammissibilità dell'intervento è verificata considerando le interferenze tra i dissesti idraulici presenti o potenziali e le destinazioni o le trasformazioni d'uso del suolo collegate alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla possibile alterazione del regime idraulico; c) sono verificate le variazioni della permeabilità e della risposta idrologica dell'area conseguenti all'intervento; d) sono previste idonee misure compensative, come il reperimento di nuove superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque o la realizzazione di nuovi volumi di invaso.	Abrogato.
7.	I progettisti degli interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica garantiscono comunque le condizioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma.	Abrogato.

## Articolo 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Nelle aree classificate ad pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realizzazione di: a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; b) azioni di riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali allo scopo di ridurre il pericolo idraulico e di valorizzare la fascia di tutela idraulica; c) opere urgenti e opere di monitoraggio eseguite dagli organi di protezione civile o dalle autorità	Nelle aree classificate a pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realizzazione di: a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate; b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica; c) interventi di realizzazione e manutenzione di

<p>idrauliche competenti per la salvaguardia di persone e beni in relazione a situazioni di eventi eccezionali;</p> <p>d) nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che, in relazione alle condizioni di pericolosità evidenziate, siano finalizzati alla salvaguardia delle persone o delle cose;</p> <p>e) ampliamento o realizzazione ex novo di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;</p> <p>f) sottoservizi a rete, ed opere connesse, interrati lungo tracciati stradali esistenti;</p> <p>g) manufatti, strutture di servizio mobili, strutture o insediamenti anche provvisori non destinati al pernottamento di persone posti alla quota piano di campagna ed attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto all'interno di zone di verde urbano attrezzato, di parchi urbani e di altre aree individuati dai piani regolatori generali a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque e che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile;</p> <p>h) interventi, anche di demolizione e ricostruzione, sugli edifici esistenti, che consentano, per l'area classificata come pericolosa, di mitigare la vulnerabilità o di migliorare la tutela della pubblica incolumità;</p> <p>i) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;</p> <p>j) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto e qualora prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici;</p> <p>k) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</p> <p>l) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili possibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che gli stessi non comportino significativo incremento del livello di rischio;</p> <p>m) ampliamento di edifici o impianti, pubblici o privati, purché realizzati a quote superiori a quelle raggiunte dalla piena di riferimento.</p> <p>n) altri interventi di modifica della morfologia del territorio, quali ad esempio cave e migliorie fondiarie, a condizione che non comportino incremento del livello di rischio.</p>	<p>sentieri;</p> <p>d) interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;</p> <p>e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili a condizione che non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;</p> <p>f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, non modifichino i fenomeni idraulici naturali e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;</p> <p>g) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;</p> <p>h) sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);</p> <p>i) gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;</p> <p>j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);</p> <p>k) interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del progetto di Piano ovvero per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;</p> <p>l) modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;</p> <p>m) strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previa assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi nonché di rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.</p>
--	--

1 bis		Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni idrauliche e geologiche generali e locali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
2.	La realizzazione degli interventi di cui alle lettere c), f), i), j), k) e l) è autorizzata in assenza dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11.	La realizzazione degli interventi di cui alle lettere h), l), m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma precedente. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
3.	Gli interventi di cui alle lettere h), i) e j) non possono prevedere la realizzazione di volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna.	Abrogato
4.	Nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3 oltre a quanto indicato nel comma 3 dell'art. 10 è vietato ubicare strutture mobili e immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle indispensabili per la conduzione dei cantieri.	Abrogato.
5.	In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3 non può essere consentita la realizzazione di: a) nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; b) nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ad esclusione degli impianti di fitodepurazione; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.	In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di: a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334.
6.	Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero necessari per l'applicazione del successivo comma.	Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.
7.	I soggetti gestori di impianti, stabilimenti e depositi di cui al comma 4 esistenti predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del	Abrogato.

	<p>Piano, una verifica della pericolosità idraulica e geologica a cui sono soggetti i suddetti impianti, stabilimenti e depositi ed individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari per la messa in sicurezza. Tali interventi sono approvati dalla competente autorità idraulica.</p>	
8.	<p>Solo in connessione con gli interventi di cui al comma precedente possono essere eseguiti ampliamenti che si rendono necessari in relazione alla mancanza di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili.</p>	Abrogato.
		<p>Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.</p>

**Articolo 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	<p>Nelle aree classificate a pericolosità media – P2 oltre agli interventi consentiti nelle aree classificate ad pericolosità elevata – P3 può essere consentita la realizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nuove costruzioni purché all'interno di centri edificati e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna;</li> <li>b) l'edificazione in zona agricola, con il limite di una sola volta in tutto il fondo esistente alla data di adozione del piano, di quanto ammesso dalla vigente normativa di settore, inoltre, ad eccezione delle porzioni con vincoli di tutela ambientale o paesistica, è consentito il recupero funzionale a fini residenziali di edifici ed annessi rustici divenuti inidonei alla conduzione dei fondi agricoli;</li> <li>c) l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;</li> <li>d) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili all'interno dei centri edificati;</li> <li>e) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché risultino compatibili con le condizioni di pericolosità.</li> </ul>	<p>Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del Progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.</p>
1 bis		<p>Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.</p>

2.	La realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), c) e d) è autorizzata in assenza dello studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 11.	Abrogato.
3.	L'attuazione, anche in difformità alle indicazioni contenute nel presente Titolo II, delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, approvati prima dell'adozione del Progetto di Piano, è subordinata, in sede di concessione edilizia, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con il grado di pericolosità riscontrato	Abrogato.
4.	Nelle aree classificate a pericolosità media - P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, si applicano comunque le prescrizioni ed indicazioni di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6 e 7.	Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la realizzazione di: a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34; b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane; c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334; d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334
		Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

**Articolo 14 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Nelle aree classificate a pericolosità moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore prevedere e disciplinare l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, in relazione al gradi di pericolosità individuato e nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano.	Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

**Articolo 15 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.	Idem.
2.	Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare l'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative	Idem.
3.	La normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei nuovi strumenti urbanistici o delle loro varianti dovrà espressamente prevedere specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto dei criteri generali contenuti nelle presenti norme. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere, sulle modalità costruttive degli interventi.	Abrogato.
4.	La Regione Veneto, nel rispetto dei propri ordinamenti, individuano le modalità, criteri e procedure di attuazione delle presenti disposizioni.	Abrogato.
5.	Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quegli strumenti urbanistici per i quali, alla data di pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano, si sia già concluso l'iter di adozione e pubblicazione e sia intervenuta la deliberazione di controdeduzione alle osservazioni.	Abrogato.

**TITOLO III MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO****Articolo 16 - Programmi di intervento**

	Versione adottata	Versione proposta
1.	I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato.	Idem.
2.	I programmi di cui al comma precedente riguardano, principalmente, le seguenti categorie di intervento: a) manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti; b) opere di sistemazione e difesa del suolo; c) interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti; d) opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico - forestale; e) opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali; f) adeguamento delle opere viarie di attraversamento.	Idem.
3.	I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto: a) del grado di rischio dell'area interessata; b) del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento; c) di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera; d) delle segnalazioni delle Regioni e degli Enti Locali; e) della possibilità di ricorrere a capitali privati; f) del grado di affinamento progettuale dell'intervento.	I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto: a) del grado di rischio dell'area interessata; b) del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento; c) di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera; d) delle segnalazioni della Regione, degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica; e) della possibilità di ricorrere a capitali privati; f) del grado di affinamento progettuale dell'intervento.
4.	I programmi sono approvati dall'Autorità di Bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.	I programmi sono approvati dall'Autorità di Bacino con deliberazione del Comitato di Bacino, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.